

CONSIGLIO DIRETTIVO**DELIBERAZIONE n. 16700**

Oggetto: *Disciplinare Assegni di Ricerca dell'INFN*

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito a Trieste in data 27 giugno 2023 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che

- l'INFN può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a studiosi in possesso di curriculum scientifico o tecnico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica o tecnologica dell'Istituto;
- il Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792 del giorno 26 febbraio 2021, in vigore dal 1° aprile 2021, deve essere integrato in particolare:
 - nell'art 4 intitolato "Cumulo e Incompatibilità", prevedendo, oltre ai casi ivi già individuati, anche l'ulteriore causa di incompatibilità secondo la quale "Gli assegni di ricerca non possono essere attribuiti a candidati o candidate che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro presso l'INFN, le Università o altri Enti di Ricerca";
 - nell'art. 13 intitolato "Stipula del contratto e disciplina del rapporto di collaborazione", prevedendo che le modalità di erogazione dell'incentivo economico aggiuntivo di € 5.000,00 lordi annui e le condizioni vengano verificate al momento del conferimento dell'assegno di ricerca e che avranno validità per tutta la durata dell'assegno compresa di eventuali rinnovi;

Visto

- il D.Lgs. n. 165/2001 intitolato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 213/2009 riguardante il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 intitolata "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente, l'art. 22 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

- il D.Lgs. n. 218/2016, n. 218 recante norme in materia di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Richiamato

- lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed, in particolare:
 - l’articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo, il quale: “Adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni”;
 - l’art. 23, lettera f), il quale stabilisce che i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali sono competenti in materia di borse di studio ed assegni di ricerca;
- l’articolo 39, comma 2 del Regolamento del Personale dell’INFN, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14562 del 27 ottobre 2017, che prevede l’adozione di specifici Disciplinari che regolamentino il personale in formazione di cui si avvale l’Istituto quali, tra gli altri, i titolari di assegni di ricerca;
- la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12813 del 16 giugno 2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15943 del 25 giugno 2021, relativa alla determinazione dell’importo dell’incentivo economico aggiuntivo di cui all’art. 13 comma 5 del sopracitato Disciplinare.

Considerato opportuno

- procedere all’integrazione del sopracitato Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all’attività di ricerca dell’INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792 del 26 febbraio 2021, prevedendo tra le cause di incompatibilità, oltre a quelle ivi già citate nell’art. 4, anche l’ulteriore secondo la quale “gli assegni di ricerca non possono essere attribuiti a candidati o candidate che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro presso l’INFN, le Università o altri Enti di Ricerca”;
- definire le modalità di erogazione dell’incentivo economico aggiuntivo e di prevedere che le condizioni vengano verificate al momento del conferimento dell’assegno di ricerca e che avranno validità per tutta la durata dell’assegno compreso eventuali rinnovi.

Considerata la proposta della Giunta Esecutiva

Con voti n. 33 a favore

DELIBERA

1. di adottare l’allegato “Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all’attività di ricerca dell’INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che il “Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all’attività di ricerca dell’INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni” entra in vigore dalla data della presente deliberazione;
3. di abrogare, a far data dall’entrata in vigore del presente Disciplinare, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792 del 26 febbraio 2021, citata nelle premesse
4. di abrogare, a far data dall’entrata in vigore del Disciplinare approvato con la presente delibera, la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12813 del 16 giugno 2021, ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15943 del 25 giugno 2021 citata nelle premesse

Titolario	Disciplinare Assegni di Ricerca		
Data GE		Data CD	27-giu-23
Componente di Giunta competente	Chiara Meroni, Marco Pallavicini		
Persona Referente	Anna Di Virgilio		
Struttura Proponente	AC		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Risorse Umane		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare Assegni di Ricerca		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato A1			
Allegato 1			
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti	<p>Deliberazione CD n. 15792 del 26 febbraio 2021.</p> <p>Deliberazione GE n. 12813 del 16 giugno 2021 della Giunta Esecutiva ratificata con deliberazione n. 15943 del 25 giugno 2021 del Consiglio Direttivo, determinazione dell'importo dell'incentivo economico aggiuntivo di cui all'art. 13 comma 5 del sopracitato disciplinare.</p>		

TAVOLA SINOTTICA DI RAFFRONTO TRA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DELL'INFN E PER LA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DELIBERAZIONE 15792/2021 E NUOVO TESTO

TESTO IN VIGORE DELIBERA 15792/2021	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Principi generali)</p> <p>1. L'INFN può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.)¹, a studiosi in possesso di curriculum scientifico o tecnico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica o tecnologica dell'INFN</p> <p>¹Gli Enti menzionati dall'art. 22, co. 1 della Legge 240/2010 sono i seguenti: Università, Istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione; l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Principi generali)</p> <p>1. L'INFN può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico o tecnico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica o tecnologica dell'INFN, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. (1),</p> <p>⁽¹⁾Gli Enti menzionati dall'art. 22, co. 1 della Legge 240/2010 sono i seguenti: Università, Istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione; l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Tipologia degli assegni e fonti di finanziamento)</p> <p>1. L'INFN conferisce le seguenti tipologie di assegni di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assegni finanziati esclusivamente su fondi ordinari dell'Ente; b) assegni finanziati o cofinanziati con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca nazionali e internazionali o da enti pubblici o privati, se previsto da accordo, contratto o convenzione con l'INFN. <p>2. L'INFN può altresì concorrere al finanziamento di assegni di ricerca conferiti dalle Università o altri Enti, di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore² della Struttura interessata in modo coerente con l'interesse dell'INFN al raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca e di formazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Tipologia degli assegni e fonti di finanziamento)</p> <p>1. L'INFN conferisce le seguenti tipologie di assegni di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assegni finanziati esclusivamente su fondi ordinari dell'Ente; b) assegni finanziati o cofinanziati con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca nazionali e internazionali o da enti pubblici o privati, se previsto da accordo, contratto o convenzione con l'INFN. <p>2. L'INFN può altresì concorrere al finanziamento di assegni di ricerca conferiti dalle Università o altri Enti, di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore⁽²⁾ della Struttura interessata in modo coerente con l'interesse dell'INFN al raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca e di formazione.</p>

<p>3. Gli assegni conferiti dall'Ente di cui ai commi 1.a e 1.b possono essere di tre fasce distinte, denominate Assegno Junior di Fascia 1, Assegno Senior di Fascia 2 e Assegno Senior di Fascia 3. Gli importi sono indicati nella Tabella riportata in Appendice 3. I criteri di ammissione dei candidati o delle candidate per le tre fasce di assegno sono diversi e descritti all'Art. 8</p> <p>4. Per tutte le fasce di cui al comma 3, l'INFN conferisce assegni di ricerca scientifici oppure assegni di ricerca tecnologici. Le due tipologie amministrativamente si differenziano per i soli requisiti di ammissione regolati dall'Art 8.</p> <p>²Tutte le volte che, come in questo caso, nel corso del testo è utilizzato un sostantivo o aggettivo di genere femminile o maschile esso è da intendersi riferito anche al genere non esplicitato</p>	<p>3. Gli assegni conferiti dall'Ente di cui ai commi 1.a e 1.b possono essere di tre fasce distinte, denominate Assegno Junior di Fascia 1, Assegno Senior di Fascia 2 e Assegno Senior di Fascia 3. Gli importi sono indicati nella Tabella riportata in Appendice 3. I criteri di ammissione dei candidati o delle candidate per le tre fasce di assegno sono diversi e descritti all'Art. 8</p> <p>4. Per tutte le fasce di cui al comma 3, l'INFN conferisce assegni di ricerca scientifici oppure assegni di ricerca tecnologici. Le due tipologie amministrativamente si differenziano per i soli requisiti di ammissione regolati dall'Art 8.</p> <p>²Tutte le volte che, come in questo caso, nel corso del testo è utilizzato un sostantivo o aggettivo di genere femminile o maschile esso è da intendersi riferito anche al genere non esplicitato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Durata)</p> <p>1. La durata massima di un singolo assegno presso l'INFN non può superare i tre anni, compresi gli eventuali rinnovi.</p> <p>2. La durata complessiva di fruizione di assegni non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui un assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p> <p>3. Nel caso in cui il candidato o la candidata risultati vincitori abbiano utilizzato assegni di ricerca per un periodo inferiore a sei anni, l'assegno di ricerca sarà loro conferito fino alla concorrenza complessiva del suddetto limite.</p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra uno stesso soggetto, come titolare di assegno di ricerca e di contratto di Ricercatore a Tempo Determinato (R.T.D. di cui all'art. 24 della L. 240/2010), e gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge 240/2010 e s.m.i. non può essere superiore a 12 anni, anche non continuativi³.</p> <p>5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, congedo parentale e/o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>³ V. art. 22, co. 9 della Legge n. 240/2010 e s.m.i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Durata)</p> <p>1. La durata massima di un singolo assegno presso l'INFN non può superare i tre anni, compresi gli eventuali rinnovi.</p> <p>2. La durata complessiva di fruizione di assegni non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui un assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p> <p>3. Nel caso in cui il candidato o la candidata risultati vincitori abbiano utilizzato assegni di ricerca per un periodo inferiore a sei anni, l'assegno di ricerca sarà loro conferito fino alla concorrenza complessiva del suddetto limite.</p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra uno stesso soggetto, come titolare di assegno di ricerca e di contratto di Ricercatore a Tempo Determinato (R.T.D. di cui all'art. 24 della L. 240/2010), e gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge 240/2010 e s.m.i. non può essere superiore a 12 anni, anche non continuativi⁽³⁾.</p> <p>5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, congedo parentale e/o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>⁽³⁾ V. art. 22, co. 9 della Legge n. 240/2010 e s.m.i nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Cumulo ed incompatibilità)</p> <p>1. Gli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Cumulo ed incompatibilità)</p> <p>1. Gli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca</p>

<p>non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.</p> <p>2. L'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN.</p> <p>3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto e degli altri soggetti di cui all'art.22, comma 1 della legge n. 240/2010 e s.m.i..</p>	<p>non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.</p> <p>2. L'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN.</p> <p>3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto e degli altri soggetti di cui all'art.22, comma 1 della legge n. 240/2010 e s.m.i..</p> <p>5. Gli assegni di ricerca non possono essere attribuiti a candidate o candidati che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro, complessivamente di durata almeno annuale, nei ruoli di ricercatore o tecnologo, presso l'INFN, in Università o in altri Enti di Ricerca italiani. La Giunta Esecutiva, su motivata esigenza, può derogare all'ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Attribuzione ed utilizzazione delle risorse)</p> <p>1. Nell'ambito dei fondi ordinari, alle Strutture vengono assegnate annualmente le risorse destinate a finanziare assegni di ricerca su temi di interesse dell'Istituto.</p> <p>2. Ciascun Direttore di Struttura, nell'ambito della disponibilità ricevuta, stabilisce la ripartizione delle risorse tra assegni di ricerca da conferire direttamente ed assegni da cofinanziare con le Università ed altri Enti vigilati dal MUR o con enti privati, previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l'INFN.</p> <p>3. Possono inoltre essere destinati al finanziamento o al cofinanziamento di assegni di ricerca, fondi ordinari vincolati e fondi esterni, qualora previsto dal progetto di ricerca.</p> <p>4. INFN può altresì destinare risorse per finanziare assegni di ricerca con finalità particolari, destinate ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Attribuzione ed utilizzazione delle risorse)</p> <p>1. Nell'ambito dei fondi ordinari, alle Strutture vengono assegnate annualmente le risorse destinate a finanziare assegni di ricerca su temi di interesse dell'Istituto.</p> <p>2. Ciascun Direttore di Struttura, nell'ambito della disponibilità ricevuta, stabilisce la ripartizione delle risorse tra assegni di ricerca da conferire direttamente ed assegni da cofinanziare con le Università ed altri Enti vigilati dal MUR o con enti privati, previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l'INFN.</p> <p>3. Possono inoltre essere destinati al finanziamento o al cofinanziamento di assegni di ricerca, fondi ordinari vincolati e fondi esterni, qualora previsto dal progetto di ricerca.</p> <p>4. INFN può altresì destinare risorse per finanziare assegni di ricerca con finalità particolari, destinate ad</p>

<p>esempio ad incrementare l'internazionalizzazione, lo scambio di ricercatori, le pari opportunità o temi di ricerca di particolare interesse sociale. Per questo tipo di selezioni i concorsi saranno gestiti dagli uffici preposti in Amministrazione Centrale (AC). I vincitori svolgeranno le loro attività di ricerca presso le Strutture individuate dal bando stesso.</p>	<p>esempio ad incrementare l'internazionalizzazione, lo scambio di ricercatori, le pari opportunità o temi di ricerca di particolare interesse sociale. Per questo tipo di selezioni i concorsi saranno gestiti dagli uffici preposti in Amministrazione Centrale (AC). I vincitori svolgeranno le loro attività di ricerca presso le Strutture individuate dal bando stesso.</p>
<p>Art. 6 (Modalità di conferimento degli assegni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca sono conferiti a seguito di concorsi pubblici per titoli ed eventuale colloquio, fatti salvi i casi qui previsti all'art.22. 2. L'INFN si avvale di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento di assegni. 3. L'avviso di data, ora e luogo dell'eventuale colloquio e l'elenco degli ammessi e delle ammesse vengono pubblicati, almeno quindici giorni prima della discussione, nello stesso applicativo utilizzato per partecipare alla selezione. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web indicata vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale a tutti i candidati e le candidate ammessi, senza obbligo di ulteriore comunicazione dell'INFN. Sarà cura dei candidati e delle candidate tenersi informati consultando il sito web del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione. 4. Le selezioni dei candidati e delle candidate ed il conferimento degli assegni avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza. 	<p>Art. 6 (Modalità di conferimento degli assegni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca sono conferiti a seguito di concorsi pubblici per titoli ed eventuale colloquio, fatti salvi i casi qui previsti all'art.22. 2. L'INFN si avvale di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento di assegni. 3. L'avviso di data, ora e luogo dell'eventuale colloquio e l'elenco degli ammessi e delle ammesse vengono pubblicati, almeno quindici giorni prima della discussione, nello stesso applicativo utilizzato per partecipare alla selezione. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web indicata vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale a tutti i candidati e le candidate ammessi, senza obbligo di ulteriore comunicazione dell'INFN. Sarà cura dei candidati e delle candidate tenersi informati consultando il sito web del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione. 4. Le selezioni dei candidati e delle candidate ed il conferimento degli assegni avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.
<p>Art. 7 (Parità tra i generi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I bandi di concorso per Assegno di Ricerca devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006. 2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'Istituto mette a disposizione delle Commissioni esaminatrici una documentazione, redatta dal Comitato Unico di Garanzia, che richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presenti durante l'espletamento delle procedure concorsuali. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura concorsuale e 	<p>Art. 7 (Parità tra i generi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I bandi di concorso per Assegno di Ricerca devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, nonché degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006. 2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'Istituto mette a disposizione delle Commissioni Esaminatrici una documentazione, redatta dal Comitato Unico di Garanzia, che richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presenti durante l'espletamento delle procedure concorsuali. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura concorsuale e

<p>deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della Commissione.</p> <p>3. Le commissioni esaminatrici includono nel verbale finale un'analisi della composizione dei candidati in termini di età e genere ad ogni stadio delle procedure concorsuali, così come previsto dal documento riportato al comma 2. La suddetta composizione sarà inoltre riportata nell'estratto del verbale.</p>	<p>deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della Commissione.</p> <p>3. Le Commissioni Esaminatrici includono nel verbale finale un'analisi della composizione dei candidati in termini di età e genere ad ogni stadio delle procedure concorsuali, così come previsto dal documento riportato al comma 2. La suddetta composizione sarà inoltre riportata nell'estratto del verbale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Requisiti di ammissione)</p> <p>1. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un assegno di ricerca scientifica Junior di Fascia 1, sono di norma i seguenti:</p> <p>a) essere in possesso del dottorato di ricerca conseguito da non più di tre anni in una delle seguenti discipline: Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito all'estero;</p> <p>ovvero</p> <p>b) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero. Il dottorato deve essere comunque conseguito, a pena di decadenza dal contratto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione di quest'ultimo.</p> <p>Per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 2 i limiti di cui ai commi 1.a si estendono a 6 anni. Per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 3 non vi sono limiti dalla data del dottorato. I candidati o le candidate senza dottorato di ricerca non sono ammissibili per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 2 o 3.</p> <p>2. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un assegno di ricerca tecnologica Junior di Fascia 1, sono di norma i seguenti:</p> <p>a) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica (o titolo equivalente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Requisiti di ammissione)</p> <p>1. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un assegno di ricerca scientifica Junior di Fascia 1, sono di norma i seguenti:</p> <p>a) essere in possesso del dottorato di ricerca conseguito da non più di tre anni in una delle seguenti discipline: Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito all'estero;</p> <p>ovvero</p> <p>b) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero. Il dottorato deve essere comunque conseguito, a pena di decadenza dal contratto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione di quest'ultimo.</p> <p>Per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 2 i limiti di cui ai commi 1.a si estendono a 6 anni. Per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 3 non vi sono limiti dalla data del dottorato. I candidati o le candidate senza dottorato di ricerca non sono ammissibili per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 2 o 3.</p> <p>2. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un assegno di ricerca tecnologica Junior di Fascia 1, sono di norma i seguenti:</p> <p>a) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica (o titolo equivalente</p>

ottenuto all'estero) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso, e di curriculum tecnico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno ventiquattro mesi di specifica esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea;

ovvero, ma solo in presenza di esplicito parere favorevole della Giunta Esecutiva:

- b) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica (o titolo equivalente ottenuto all'estero) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso;

ovvero:

- c) essere in possesso da non più di sei anni di laurea di secondo livello diversa da quelle elencate in b) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso, e di curriculum tecnico-professionale che contempli almeno ventiquattro mesi di specifica esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea.

Per assegni di ricerca tecnologica Senior di Fascia 2 il limite di cui ai commi 2.a e 2.c si estende a 9 anni.
Per assegni di ricerca tecnologica Senior di Fascia 3 non vi sono limiti.

3. Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituti Superiori italiani⁴ o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 11, la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.

4. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti è affidata al Direttore della struttura interessata; nel caso in cui i candidati e le

ottenuto all'estero) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso, e di curriculum tecnico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno ventiquattro mesi di specifica esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea;

ovvero, ma solo in presenza di esplicito parere favorevole della Giunta Esecutiva:

- b) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica (o titolo equivalente ottenuto all'estero) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso;

ovvero:

- c) essere in possesso da non più di sei anni di laurea di secondo livello diversa da quelle elencate in b) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso, e di curriculum tecnico-professionale che contempli almeno ventiquattro mesi di specifica esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea.

Per assegni di ricerca tecnologica Senior di Fascia 2 il limite di cui ai commi 2.a e 2.c si estende a 9 anni.
Per assegni di ricerca tecnologica Senior di Fascia 3 non vi sono limiti.

3. Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituti Superiori italiani⁽⁴⁾ o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 11, la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.

4. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti è affidata al Direttore della struttura interessata; nel caso in cui i candidati e le

<p>candidate che presentano domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito dell'attività di ricerca post-laurea, se richiesto, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice.</p> <p>5. Tutti i limiti previsti dal bando relativamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto possono essere aumentati nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio; b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio, se superiore ai 30 giorni; c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati. <p>⁴ "Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382" (art. 22, comma 1 della Legge 240/2010).</p>	<p>candidate che presentano domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito dell'attività di ricerca post-laurea, se richiesto, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice.</p> <p>5. Tutti i limiti previsti dal bando relativamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto possono essere aumentati nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio; b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio, se superiore ai 30 giorni; c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati. <p>⁽⁴⁾ "Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382" (art. 22, comma 1 della Legge 240/2010).</p>
<p>Art. 9 (Procedure e bandi di concorso)</p> <p>1. L'avvio delle procedure concorsuali è affidato ai Direttori di Struttura che, a completamento degli schemi approvati dal Consiglio Direttivo ed allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 1), tenuto conto delle specifiche finalità di ricerca da raggiungere e compatibilmente con quanto previsto dal presente disciplinare e dalla normativa di riferimento, individuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i programmi scientifici ovvero gli esperimenti o progetti ovvero le attività di ricerca e sviluppo tecnologico per le quali ciascun assegno è conferito; b) i requisiti di ammissione al concorso; c) la fascia dell'assegno; d) la durata dell'assegno; e) un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle domande ed eventualmente la data in cui si svolgerà il colloquio ed il termine entro il quale il vincitore dovrà iniziare l'attività prevista dall'assegno. 	<p>Art. 9 (Procedure e bandi di concorso)</p> <p>1. L'avvio delle procedure concorsuali è affidato ai Direttori di Struttura che, a completamento degli schemi approvati dal Consiglio Direttivo ed allegati in Appendice al presente Disciplinare (Appendice 1), tenuto conto delle specifiche finalità di ricerca da raggiungere e compatibilmente con quanto previsto dal presente disciplinare e dalla normativa di riferimento, individuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i programmi scientifici ovvero gli esperimenti o progetti ovvero le attività di ricerca e sviluppo tecnologico per le quali ciascun assegno è conferito; b) i requisiti di ammissione al concorso; c) la fascia dell'assegno; d) la durata dell'assegno; e) un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle domande ed eventualmente la data in cui si svolgerà il colloquio ed il termine entro il quale il vincitore dovrà iniziare l'attività prevista

<p>I temi di ricerca sono approvati dal Consiglio Direttivo e sono allegati in Appendice 2. Lo stesso bando può prevedere che, siano conferiti, uno o più assegni, con lo stesso tema di ricerca, da fruire anche presso Strutture INFN diverse, attraverso apposita procedura selettiva e può prevedere che siano conferiti più assegni su temi di ricerca affini da attivare presso un'unica struttura. La Giunta Esecutiva può integrare l'elenco dei temi di ricerca di cui all'Appendice 2 anche a seguito delle proposte provenienti dai Direttori di Struttura.</p> <p>2. Il compenso annuale da attribuire all'assegnista può essere di importo differenziato in considerazione della competenza scientifico-professionale richiesta nel bando di concorso ed è individuato tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con Decreto del 9 marzo 2011 e s.m.i.. I singoli importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo ed allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 3). In ogni caso, il costo complessivo dell'assegno per il quale viene avviata la procedura deve trovare copertura nelle risorse già assegnate alla Struttura, secondo quanto disciplinato al precedente Articolo 5. Nel caso di assegni pluriennali o rinnovabili la copertura degli anni successivi al primo può anche essere trovata nelle analoghe risorse, relative al successivo o agli anni fiscali successivi.</p> <p>3. Tenuto conto delle specifiche esigenze operative connesse all'avvio di progetti, in particolare nei casi qui previsti all'art.22, la Giunta Esecutiva può introdurre o autorizzare eventuali variazioni relative, ad esempio, ai requisiti di partecipazione ai concorsi, alle modalità di partecipazione agli stessi, ai titoli valutabili e relativi punteggi, ai compensi con importi diversi rispetto a quelli individuati nell'Appendice 3, alla composizione delle Commissioni esaminatrici e alle procedure di valutazione, sempre nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.</p> <p>4. I bandi di concorso sono emanati con disposizione del Presidente dell'INFN e pubblicati sul sito dell'Amministrazione Centrale, eventualmente sul sito della Struttura interessata, su altri siti istituzionali e non istituzionali e, in caso di conferimento di assegni cofinanziati, sui siti indicati dai soggetti che partecipano al finanziamento.</p> <p>5. L'espletamento delle procedure concorsuali è effettuato presso le Strutture salvo i casi di procedure di cui all'Art. 5.4, svolte a cura dell'Amministrazione Centrale, e quanto qui previsto all'art. 22.</p>	<p>dall'assegno.</p> <p>I temi di ricerca sono approvati dal Consiglio Direttivo e sono allegati in Appendice 2. Lo stesso bando può prevedere che siano conferiti uno o più assegni con lo stesso tema di ricerca, da fruire anche presso Strutture INFN diverse, attraverso apposita procedura selettiva e può prevedere che siano conferiti più assegni su temi di ricerca affini da attivare presso un'unica struttura. La Giunta Esecutiva può integrare l'elenco dei temi di ricerca di cui all'Appendice 2 anche a seguito delle proposte provenienti dai Direttori di Struttura.</p> <p>2. Il compenso annuale da attribuire all'assegnista può essere di importo differenziato in considerazione della competenza scientifico-professionale richiesta nel bando di concorso ed è individuato tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con Decreto del 9 marzo 2011 e s.m.i.. I singoli importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo ed allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 3). In ogni caso, il costo complessivo dell'assegno per il quale viene avviata la procedura deve trovare copertura nelle risorse già assegnate alla Struttura, secondo quanto disciplinato al precedente Articolo 5. Nel caso di assegni pluriennali o rinnovabili la copertura degli anni successivi al primo può anche essere trovata nelle analoghe risorse, relative al successivo o agli anni fiscali successivi.</p> <p>3. Tenuto conto delle specifiche esigenze operative connesse all'avvio di progetti, in particolare nei casi qui previsti all'art.22, la Giunta Esecutiva può introdurre o autorizzare eventuali variazioni relative, ad esempio, ai requisiti di partecipazione ai concorsi, alle modalità di partecipazione agli stessi, ai titoli valutabili e relativi punteggi, ai compensi con importi diversi rispetto a quelli individuati nell'Appendice 3, alla composizione delle Commissioni Esaminatrici e alle procedure di valutazione, sempre nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.</p> <p>4. I bandi di concorso sono emanati con disposizione del Presidente dell'INFN e pubblicati sul sito dell'Amministrazione Centrale, eventualmente sul sito della Struttura interessata, su altri siti istituzionali e non istituzionali e, in caso di conferimento di assegni cofinanziati, sui siti indicati dai soggetti che partecipano al finanziamento.</p> <p>5. L'espletamento delle procedure concorsuali è effettuato presso le Strutture salvo i casi di procedure di cui all'Art. 5.4, svolte a cura dell'Amministrazione Centrale e quanto qui previsto all'art. 22.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Art. 10 (Modalità di presentazione delle domande)
<p>Art. 10 (Modalità di presentazione delle domande)</p> <p>1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata riportata alla pagina web del bando entro e non oltre il termine stabilito nel bando di concorso.</p> <p>2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curriculum vitae privo dei dati sensibili e con autorizzazione alla eventuale pubblicazione nei termini di Legge; • un elenco delle eventuali pubblicazioni; • copia di un valido documento di identità, che i candidati e le candidate dovranno esibire in originale al momento del colloquio, se previsto. <p>3. Al fine della valutazione dei titoli, i candidati e le candidate possono allegare alla domanda i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copie di contratti, incarichi e/o conferimenti attestanti l'avvenuto svolgimento di attività presso soggetti pubblici e/o privati; • diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero. <p>I candidati e le candidate possono, inoltre, indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale ed indirizzo di posta elettronica di un massimo di due Referenti, che avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di referenza entro il termine perentorio stabilito dal relativo bando di concorso. Le lettere di referenza pervenute in modo diverso da quello previsto dal bando non saranno prese in considerazione.</p> <p>4. Nel caso in cui un candidato o una candidata che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o coniuge di un/una dipendente o di un associato o di un'associata con incarico di ricerca nella Struttura presso la quale è aperta la selezione, dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso.</p>	<p>Art. 10 (Modalità di presentazione delle domande)</p> <p>1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata riportata alla pagina web del bando entro e non oltre il termine stabilito nel bando di concorso.</p> <p>2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curriculum vitae privo dei dati sensibili e con autorizzazione alla eventuale pubblicazione nei termini di legge; • un elenco delle eventuali pubblicazioni; • copia di un valido documento di identità, che i candidati e le candidate dovranno esibire in originale al momento del colloquio, se previsto. <p>3. Al fine della valutazione dei titoli, i candidati e le candidate possono allegare alla domanda i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copie di contratti, incarichi e/o conferimenti attestanti l'avvenuto svolgimento di attività presso soggetti pubblici e/o privati; • diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero. <p>I candidati e le candidate possono, inoltre, indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale ed indirizzo di posta elettronica di un massimo di due Referenti, che avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di referenza entro il termine perentorio stabilito dal relativo bando di concorso. Le lettere di referenza pervenute in modo diverso da quello previsto dal bando non saranno prese in considerazione.</p> <p>4. Nel caso in cui un candidato o una candidata che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o coniuge di un/una dipendente o di un associato o di un'associata con incarico di ricerca nella Struttura presso la quale è aperta la selezione, dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso.</p>

<p>5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.</p> <p>6. Non sono ammesse di norma altre forme di predisposizione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.</p> <p>7. L'eventuale esame colloquio può svolgersi anche mediante videoconferenza che consenta la precisa identificazione e visualizzazione del candidato o della candidata e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, adottando soluzioni tecniche che assicurino, altresì, la pubblicità dell'esame colloquio nonché la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni. Le modalità di svolgimento dell'esame colloquio mediante videoconferenza saranno disciplinate nel dettaglio in un apposito Regolamento. Per i candidati o le candidate che non dispongono di idonea attrezzatura di connessione, l'INFN consente al candidato o alla candidata, con esplicita approvazione, di svolgere il colloquio presso una struttura INFN previa richiesta</p>	<p>5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.</p> <p>6. Non sono ammesse di norma altre forme di predisposizione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.</p> <p>7. L'eventuale esame colloquio può svolgersi anche mediante videoconferenza che consenta la precisa identificazione e visualizzazione del candidato o della candidata e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, adottando soluzioni tecniche che assicurino, altresì, la pubblicità dell'esame colloquio nonché la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni. Le modalità di svolgimento dell'esame colloquio mediante videoconferenza saranno disciplinate nel dettaglio in un apposito Regolamento. Per i candidati o le candidate che non dispongono di idonea attrezzatura di connessione, l'INFN consente al candidato o alla candidata, con esplicita approvazione, di svolgere il colloquio presso una struttura INFN previa richiesta.</p>
<p>Art. 11 (Commissioni esaminatrici)</p> <p>1. Per ciascuna Struttura dell'INFN presso la quale sia previsto il conferimento di assegni, viene nominata dal Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura medesima, una Commissione esaminatrice, composta da un presidente e da due componenti garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il Presidente che per i singoli componenti possono essere nominati supplenti che intervengono in caso di impedimento degli effettivi. Laddove le tematiche degli assegni di ricerca richiedano per la valutazione dei candidati provate competenze in materie specifiche, la Commissione può essere integrata da un componente aggiunto.</p> <p>2. Ciascuna di dette commissioni dura in carica due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura interessata, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica. La composizione delle commissioni è pubblicata sul sito dell'Istituto nella pagina dedicata.</p> <p>3. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie</p>	<p>Art. 11 (Commissioni Esaminatrici)</p> <p>1. Per ciascuna Struttura dell'INFN presso la quale sia previsto il conferimento di assegni, viene nominata dal Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura medesima, una Commissione Esaminatrice, composta da un Presidente e da due componenti garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il Presidente che per i singoli componenti possono essere nominati supplenti che intervengono in caso di impedimento degli effettivi. Laddove le tematiche degli assegni di ricerca richiedano per la valutazione dei candidati provate competenze in materie specifiche, la Commissione può essere integrata da un componente aggiunto.</p> <p>2. Ciascuna di dette Commissioni dura in carica due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura interessata, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica. La composizione delle Commissioni è pubblicata sul sito dell'Istituto nella pagina dedicata.</p> <p>3. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie</p>

funzioni, la Commissione è tenuta all'osservanza delle norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

4. Con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, la Commissione adotta i criteri e i parametri ai quali attenersi prima di procedere alla valutazione dei candidati e delle candidate.

5. Fra i requisiti in possesso del candidato o della candidata, sono valutabili:

- il voto di laurea di secondo livello o titolo equivalente;
- il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
- i diplomi di specializzazione;
- la documentata frequenza di corsi di dottorato o di perfezionamento post-laurea;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi; attività tecnologica e pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca.

Tali requisiti sopra elencati possono essere stati conseguiti sia in Italia che all'estero.

6. La Commissione esaminatrice, dispone complessivamente di 100 punti, ovvero:

- nei concorsi per titoli ed esame-colloquio:
 - o 30 punti per i titoli;
 - o 70 punti per l'esame-colloquio;
- nei concorsi per soli titoli:
 - o 100 punti per i titoli.

7. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e, successivamente, all'espletamento degli eventuali colloqui, assegnando i relativi punteggi.

8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed è validamente costituita anche se riunitasi in via telematica nei termini di legge purché la piattaforma software utilizzata consenta l'autenticazione degli utenti e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

9. L'esame-colloquio, ove effettuato, verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca indicato nel relativo bando di concorso, sulle esperienze

funzioni, la Commissione è tenuta all'osservanza delle norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

4. Con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, la Commissione adotta i criteri e i parametri ai quali attenersi prima di procedere alla valutazione dei candidati e delle candidate.

5. Fra i requisiti in possesso del candidato o della candidata, sono valutabili:

- il voto di laurea di secondo livello o titolo equivalente;
- il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
- i diplomi di specializzazione;
- la documentata frequenza di corsi di dottorato o di perfezionamento post-laurea;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi; attività tecnologica e pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca.

Tali requisiti sopra elencati possono essere stati conseguiti sia in Italia che all'estero.

6. La Commissione Esaminatrice, dispone complessivamente di 100 punti, ovvero:

- nei concorsi per titoli ed esame-colloquio:
 - o 30 punti per i titoli;
 - o 70 punti per l'esame-colloquio;
- nei concorsi per soli titoli:
 - o 100 punti per i titoli.

7. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e, successivamente, all'espletamento degli eventuali colloqui, assegnando i relativi punteggi.

8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed è validamente costituita anche se riunitasi in via telematica nei termini di legge purché la piattaforma software utilizzata consenta l'autenticazione degli utenti e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

9. L'esame-colloquio, ove effettuato, verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca indicato nel relativo bando di concorso, sulle esperienze

<p>maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate. L'esame colloquio non è superato se il candidato o la candidata non ha ottenuto la votazione minima di 49/70. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. Sono inclusi nella graduatoria solo i candidati che abbiano riportato una votazione minima totale di 70 punti.</p> <p>Nel caso di concorso per soli titoli il candidato / candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima di 70 punti.</p>	<p>maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate. L'esame colloquio non è superato se il candidato o la candidata non ha ottenuto la votazione minima di 49/70. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. Sono inclusi nella graduatoria solo i candidati che abbiano riportato una votazione minima totale di 70 punti.</p> <p>10. Nel caso di concorso per soli titoli il candidato / candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima di 70 punti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Graduatoria)</p> <p>1. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati e delle candidate. Ove sia previsto il colloquio, la graduatoria includerà solo i candidati che avranno superato il colloquio stesso.</p> <p>2. A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il candidato o la candidata con voto di laurea di secondo livello più elevato. In caso di colloquio, il candidato o la candidata con il punteggio-colloquio più alto; - il candidato o la candidata che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i.; - in caso di ulteriore parità, il candidato o la candidata più giovane. <p>3. Risultano vincitori i candidati e le candidate che sono compresi entro il numero degli assegni messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria formata.</p> <p>4. Il giudizio della Commissione è insindacabile; gli atti del concorso, previa istruttoria effettuata dalla Direzione Gestione e Finanza dell'Amministrazione Centrale dell'INFN, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta Esecutiva. Gli estratti di ciascun verbale che includono la graduatoria sono resi pubblici sul sito web del concorso.</p> <p>5. Le graduatorie sono utilizzabili entro un anno dall'approvazione dei verbali. Tali graduatorie potranno essere eventualmente utilizzate, entro il termine predetto, solo ed esclusivamente per concorsi che abbiano ad oggetto lo stesso tema di ricerca, attestato tramite comunicazione ufficiale da parte del Direttore della Struttura dell'INFN interessata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Graduatoria)</p> <p>1. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati e delle candidate. Ove sia previsto il colloquio, la graduatoria includerà solo i candidati che avranno superato il colloquio stesso.</p> <p>2. A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il candidato o la candidata con voto di laurea di secondo livello più elevato. In caso di colloquio, il candidato o la candidata con il punteggio-colloquio più alto; - il candidato o la candidata che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i.; - in caso di ulteriore parità, il candidato o la candidata più giovane. <p>3. Risultano vincitori i candidati e le candidate che sono compresi entro il numero degli assegni messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria formata.</p> <p>4. Il giudizio della Commissione è insindacabile; gli atti del concorso, previa istruttoria effettuata dalla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale dell'INFN, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta Esecutiva. Gli estratti di ciascun verbale che includono la graduatoria sono resi pubblici sul sito web del concorso.</p> <p>5. Le graduatorie sono utilizzabili entro un anno dall'approvazione dei verbali. Tali graduatorie potranno essere eventualmente utilizzate, entro il termine predetto, solo ed esclusivamente per concorsi che abbiano ad oggetto lo stesso tema di ricerca, attestato tramite comunicazione ufficiale da parte del Direttore della Struttura dell'INFN interessata.</p>

<p>6. Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, i componenti della Commissione resteranno in carica, esclusivamente per la selezione in oggetto, fino alla conclusione dei lavori. Il concorso deve essere espletato non oltre i tre mesi dalla scadenza del bando</p>	<p>6. Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, i componenti della Commissione resteranno in carica, esclusivamente per la selezione in oggetto, fino alla conclusione dei lavori. Il concorso deve essere espletato non oltre i tre mesi dalla scadenza del bando</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Stipula del contratto e disciplina del rapporto di collaborazione)</p> <p>1. La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione nello stesso applicativo utilizzato per la partecipazione alla selezione. La pubblicazione della graduatoria vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte dell'INFN.</p> <p>2. Ai vincitori e alle vincitrici saranno inviate via e-mail le dichiarazioni di accettazione e le altre necessarie per la stipula del contratto di collaborazione all'attività di ricerca, da restituire firmate via e-mail, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ove queste non vengano restituite nel termine di 15 giorni, il candidato o la candidata viene considerato/a rinunciatario/a. L'inizio dell'attività sarà di norma entro 60 giorni dalla data di accettazione, se non altrimenti stabilito nel bando. Eventuali posticipi dell'inizio dell'attività possono essere concordati con il direttore della struttura e autorizzati dalla Giunta esecutiva. Il contratto verrà sottoscritto dal vincitore o dalla vincitrice presso la Struttura di riferimento al più tardi contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca.</p> <p>3. Ove i candidati o le candidate siano risultati vincitori o vincitrici in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.</p> <p>4. Tramite la sottoscrizione del contratto di collaborazione all'attività di ricerca, al vincitore o alla vincitrice è conferito l'assegno nella misura annua fissata nel bando, da corrispondere in dodici rate mensili.</p> <p>5. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, i vincitori e le vincitrici dell'assegno di ricerca scientifica che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno di ricerca, beneficeranno di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Stipula del contratto e disciplina del rapporto di collaborazione)</p> <p>1. La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione nello stesso applicativo utilizzato per la partecipazione alla selezione. La pubblicazione della graduatoria vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte dell'INFN.</p> <p>2. Ai vincitori e alle vincitrici saranno inviate via e-mail le dichiarazioni di accettazione e le altre necessarie per la stipula del contratto di collaborazione all'attività di ricerca, da restituire firmate via e-mail, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ove queste non vengano restituite nel termine di 15 giorni, il candidato o la candidata viene considerato/a rinunciatario/a. L'inizio dell'attività sarà di norma entro 60 giorni dalla data di accettazione, se non altrimenti stabilito nel bando. Eventuali posticipi dell'inizio dell'attività possono essere concordati con il direttore della struttura e autorizzati dalla Giunta esecutiva. Il contratto verrà sottoscritto dal vincitore o dalla vincitrice presso la Struttura di riferimento al più tardi contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca.</p> <p>3. Ove i candidati o le candidate siano risultati vincitori o vincitrici in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.</p> <p>4. Tramite la sottoscrizione del contratto di collaborazione all'attività di ricerca, al vincitore o alla vincitrice è conferito l'assegno nella misura annua fissata nel bando, da corrispondere in dodici rate mensili.</p> <p>5. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, i vincitori e le vincitrici dell'assegno di ricerca scientifica che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno di ricerca, beneficeranno di un incentivo economico aggiuntivo di euro 5.000,00 lordi annui, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti</p>

nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Lo stesso incentivo sarà concesso ai vincitori ed alle vincitrici di assegni di ricerca tecnologica che abbiano conseguito la laurea di secondo livello in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione.

Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato per una durata massima di 3 anni.

Qualora i vincitori e le vincitrici di assegni di ricerca tecnologica siano in possesso anche del Dottorato di ricerca, ai fini dell'assegnazione dell'incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non di quella della laurea di secondo livello.

Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni simili siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento qualora la posizione sia attivata a seguito di procedure straordinarie, come quelle previste all'art.22 del presente Disciplinare.

Le modalità di erogazione di tale incentivo sono demandate ad apposita regolamentazione interna dell'Ente.

6. L'attività dovrà iniziare entro trenta giorni dalla data della firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INFN. Qualora il Direttore della Struttura sede dell'assegno, d'accordo con la Giunta Esecutiva, lo ritenga validamente perseguibile, l'attività prevista dal contratto e la relativa presa di servizio possono essere svolte anche in remoto fino ad un massimo di 3 mesi o fino al perdurare degli impedimenti. Nel caso in cui l'assegnista non inizi la propria attività nei termini previsti o protragga l'inizio dell'attività in sede oltre i termini concordati, il contratto è risolto di diritto.

7. Si applicano in materia fiscale, previdenziale, astensione obbligatoria per maternità, congedo

alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Lo stesso incentivo sarà concesso ai vincitori ed alle vincitrici di assegni di ricerca tecnologica che abbiano conseguito la laurea di secondo livello in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione.

Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato per una durata massima di 3 anni.

Qualora i vincitori e le vincitrici di assegni di ricerca tecnologica siano in possesso anche del Dottorato di ricerca, ai fini dell'assegnazione dell'incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non di quella della laurea di secondo livello.

Le condizioni per aver diritto all'incentivo economico aggiuntivo verranno verificate al momento del conferimento del contratto per assegno di ricerca e avranno validità per tutta la durata dell'assegno compresa di eventuali rinnovi.

Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni simili siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento qualora la posizione sia attivata a seguito di procedure straordinarie, come quelle previste all'art.22 del presente Disciplinare.

6. L'attività dovrà iniziare entro trenta giorni dalla data della firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INFN. Qualora il Direttore della Struttura sede dell'assegno, d'accordo con la Giunta Esecutiva, lo ritenga validamente perseguibile, l'attività prevista dal contratto e la relativa presa di servizio possono essere svolte anche in remoto fino ad un massimo di 3 mesi o fino al perdurare degli impedimenti. Nel caso in cui l'assegnista non inizi la propria attività nei termini previsti o protragga l'inizio dell'attività in sede oltre i termini concordati, il contratto è risolto di diritto.

7. Si applicano in materia fiscale, previdenziale, astensione obbligatoria per maternità, congedo

<p>parentale e congedo per malattia, le disposizioni previste dalla normativa di settore in vigore.</p> <p>Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile dell'assegno di ricerca.</p> <p>Nel periodo di congedo parentale l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile dell'assegno di ricerca limitatamente ai primi trenta giorni di congedo.</p>	<p>parentale e congedo per malattia, le disposizioni previste dalla normativa di settore in vigore.</p> <p>Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile dell'assegno di ricerca.</p> <p>Nel periodo di congedo parentale l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile dell'assegno di ricerca limitatamente ai primi trenta giorni di congedo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Rinuncia alla stipula del contratto)</p> <p>1. In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto, di cui al precedente articolo 13, o in caso di rinuncia successiva all'inizio dell'attività, l'assegno può essere conferito, per il relativo periodo residuo, al candidato o alla candidata che segue il vincitore nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 12.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Rinuncia alla stipula del contratto)</p> <p>In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto, di cui al precedente articolo 13, o in caso di rinuncia successiva all'inizio dell'attività, l'assegno può essere conferito, per il relativo periodo residuo, al candidato o alla candidata che segue il vincitore nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 12.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Responsabile della ricerca)</p> <p>1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la guida e direzione di un/una referente del gruppo che svolge la ricerca, il progetto o l'esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Responsabile della ricerca)</p> <p>L'attività dell'assegnista è svolta sotto la guida e direzione di un/una referente del gruppo che svolge la ricerca, il progetto o l'esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Obblighi dell'assegnista)</p> <p>1. L'assegnista ha l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto; b) di svolgere la propria attività regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto; c) di osservare tutte le norme interne dell'INFN e di seguire le direttive impartite dal/dalla responsabile di cui all'articolo 15; d) di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INFN, in modalità analoghe al personale INFN, al 	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Obblighi dell'assegnista)</p> <p>1. L'assegnista ha l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto; b) di svolgere la propria attività regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto; c) di osservare tutte le norme interne dell'INFN e di seguire le direttive impartite dal/dalla responsabile di cui all'articolo 15; d) di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INFN, in modalità analoghe al personale INFN, al

<p>Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone, e di rispettare i principi contenuti negli articoli 25, 26 e 30 dello stesso Regolamento del Personale dell'INFN;</p> <p>e) di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..</p> <p>2. Ove l'assegnista, senza giustificato motivo, dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca scientifica o tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.</p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INFN presso la quale l'assegnista svolge la propria attività, udito l'interessato o l'interessata.</p>	<p>Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone, e di rispettare i principi contenuti negli articoli 25, 26 e 30 dello stesso Regolamento del Personale dell'INFN;</p> <p>e) di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..</p> <p>2. Ove l'assegnista, senza giustificato motivo, dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca scientifica o tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.</p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INFN presso la quale l'assegnista svolge la propria attività, udito l'interessato o l'interessata.</p>
<p>Art. 17 (Sospensione e proroga dell'attività di ricerca)</p> <p>1. L'attività di ricerca può essere sospesa e prorogata per la stessa durata del periodo di assenza per i seguenti motivi, debitamente comprovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maternità; b) congedo parentale⁵; c) malattia. <p>Queste sospensioni non sono calcolate nella durata dell'assegno.</p> <p>2. In ogni caso, qualsiasi ulteriore richiesta di sospensione dell'attività di ricerca per documentati e gravi motivi dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Esecutiva dell'INFN, previa autorizzazione del Direttore della Struttura, sentito il/la responsabile dell'attività di ricerca.</p> <p>3. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso come prosecuzione del predetto tema di ricerca, alle stesse condizioni economiche stabilite nel contratto di collaborazione ad attività di ricerca rapportate alla durata dell'effettivo periodo di proroga stabilito.</p>	<p>Art. 17 (Sospensione e proroga dell'attività di ricerca)</p> <p>1. L'attività di ricerca può essere sospesa e prorogata per la stessa durata del periodo di assenza per i seguenti motivi, debitamente comprovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maternità; b) congedo parentale⁽⁵⁾; c) malattia. <p>Queste sospensioni non sono calcolate nella durata dell'assegno.</p> <p>2. In ogni caso, qualsiasi ulteriore richiesta di sospensione dell'attività di ricerca per documentati e gravi motivi dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Esecutiva dell'INFN, previa autorizzazione del Direttore della Struttura, sentito il/la responsabile dell'attività di ricerca.</p> <p>3. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso come prosecuzione del predetto tema di ricerca, alle stesse condizioni economiche stabilite nel contratto di collaborazione ad attività di ricerca rapportate alla durata dell'effettivo periodo di proroga stabilito.</p>

<p>4. La richiesta di proroga deve essere autorizzata dal Direttore della Struttura dell'INFN interessata ed approvata dal Presidente dell'INFN.</p> <p>5. La proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività di ricerca e, in ogni caso, non potrà essere concessa per più di una volta, per un periodo superiore a sei mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata complessiva di cui alla legge n. 240/2010 e s.m.i..</p> <p>6. Durante le sospensioni di cui al comma 1, l'assegnista mantiene tutte le prerogative associate al suo contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Istituto.</p> <p>⁵ Cfr. art. 8 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 che prevede il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p>	<p>4. La richiesta di proroga deve essere autorizzata dal Direttore della Struttura dell'INFN interessata ed approvata dal Presidente dell'INFN.</p> <p>5. La proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività di ricerca e, in ogni caso, non potrà essere concessa per più di una volta, per un periodo superiore a sei mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata complessiva di cui alla legge n. 240/2010 e s.m.i..</p> <p>6. Durante le sospensioni di cui al comma 1, l'assegnista mantiene tutte le prerogative associate al suo contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Istituto.</p> <p>⁵ Cfr. art. 8, co. 4, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come modificato dall'art. 4, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2022, n. 81, che prevede per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo pari a tre mesi per ciascun genitore entro i primi dodici anni di vita del bambino ed, entro lo stesso termine, il diritto dei genitori, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 (Ambito di svolgimento dell'attività)</p> <p>1. L'attività di ricerca scientifica o tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.</p> <p>2. In casi eccezionali, previa un'approfondita relazione del/della responsabile di cui all'articolo 15, con il parere favorevole del direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'INFN, può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Ambito di svolgimento dell'attività)</p> <p>1. L'attività di ricerca scientifica o tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.</p> <p>2. In casi eccezionali, previa un'approfondita relazione del/della responsabile di cui all'articolo 15, con il parere favorevole del direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'INFN, può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (Relazione sull'attività svolta)</p> <p>1. Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente, un mese prima della fine dell'anno di Assegno di Ricerca, una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15.</p> <p>2. In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15, il contratto può essere rescisso.</p> <p>3. Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 (Relazione sull'attività svolta)</p> <p>1. Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente, un mese prima della fine dell'anno di Assegno di Ricerca, una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15.</p> <p>2. In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15, il contratto può essere rescisso.</p> <p>3. Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 20 (Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni)</p> <p>1. L'assegnista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale INFN, nel rispetto dei regolamenti dell'Ente e secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.</p> <p>2. L'assegnista inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INFN.</p> <p>3. È previsto che l'assegnista possa aderire alla polizza sanitaria integrativa secondo le norme e alle condizioni previste per il personale dell'INFN.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni)</p> <p>1. L'assegnista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale INFN, nel rispetto dei regolamenti dell'Ente e secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.</p> <p>2. L'assegnista inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INFN.</p> <p>3. È previsto che l'assegnista possa aderire alla polizza sanitaria integrativa secondo le norme e alle condizioni previste per il personale dell'INFN.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Proprietà intellettuale)</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'INFN appartengono in via esclusiva all'INFN che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione⁶.</p> <hr/> <p>⁶ Per qualsiasi ulteriore aspetto relativo alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda al "Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN", approvato con Deliberazione del C.D. n. 13679 del 23 aprile 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (Proprietà intellettuale)</p> <p>1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'INFN appartengono in via esclusiva all'INFN che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione⁶.</p> <hr/> <p>⁶ Per qualsiasi ulteriore aspetto relativo alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda al "Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN", approvato con Deliberazione del C.D. n. 13679 del 23 aprile 2015.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Procedure straordinarie per il conferimento di assegni di ricerca)</p> <p>1. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e su autorizzazione della Giunta esecutiva, può applicare ulteriori procedure di conferimento di assegni di ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.</p> <p>2. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità ed efficienza, può quindi conferire specifici assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Ente, effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai Ministeri, Istituzioni o organismi 	<p style="text-align: center;">Art. 22 (Procedure straordinarie per il conferimento di assegni di ricerca)</p> <p>1. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e su autorizzazione della Giunta esecutiva, può applicare ulteriori procedure di conferimento di assegni di ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.</p> <p>2. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità ed efficienza, può quindi conferire specifici assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Ente, effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai Ministeri, Istituzioni o organismi

<p>dell'Unione Europea o da organismi internazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione; - dal partenariato nel caso di programmi Comunitari. <p>3.L'INFN può altresì conferire assegni di ricerca a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vincitori della selezione per l'assegnazione di progetti di ricerca proposti nell'ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico in conformità con la linea scientifica della Commissione Scientifica Nazionale V (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare); - ricercatori nella fase iniziale della loro carriera, anche privi di titolo di dottorato, che siano inseriti nella selezione di specifici bandi del Ministero o della Commissione Europea, come ad esempio nel caso delle MSCA-ITN del programma Horizon2020. <p>4Le procedure straordinarie di conferimento di Assegni di Ricerca sono attuabili, solo in presenza di esplicita autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN e dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'accordo o contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato senza scopo di lucro</p>	<p>dell'Unione Europea o da organismi internazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione; - dal partenariato nel caso di programmi Comunitari. <p>3. L'INFN può altresì conferire assegni di ricerca a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti vincitori della selezione per l'assegnazione di progetti di ricerca proposti nell'ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico in conformità con la linea scientifica della Commissione Scientifica Nazionale V (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare); - ricercatori nella fase iniziale della loro carriera, anche privi di titolo di dottorato, che siano inseriti nella selezione di specifici bandi del Ministero o della Commissione Europea, come ad esempio nel caso delle MSCA-ITN del programma Horizon2020. <p>4. Le procedure straordinarie di conferimento di Assegni di Ricerca sono attuabili, solo in presenza di esplicita autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN e dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'accordo o contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato senza scopo di lucro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Compenso procedure straordinarie conferimento di assegni di ricerca)</p> <p>1. Il trattamento economico degli Assegni di Ricerca attribuiti dall'INFN mediante procedure straordinarie di cui all'art. 22 del presente disciplinare dovrà tener conto di quanto stabilito dall'accordo, contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato finanziatore. Qualora questo preveda trattamenti economici di maggior favore rispetto a quanto previsto dai regolamenti dell'Istituto, questi ultimi non saranno applicati a garanzia del massimo vantaggio per l'assegnista.</p> <p>2. I compensi dei suddetti Assegni di Ricerca potranno quindi avere importi diversi da quelli indicati nell'Appendice n.3</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Compenso procedure straordinarie conferimento di assegni di ricerca)</p> <p>1. Il trattamento economico degli Assegni di Ricerca attribuiti dall'INFN mediante procedure straordinarie di cui all'art. 22 del presente disciplinare dovrà tener conto di quanto stabilito dall'accordo, contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato finanziatore. Qualora questo preveda trattamenti economici di maggior favore rispetto a quanto previsto dai regolamenti dell'Istituto, questi ultimi non saranno applicati a garanzia del massimo vantaggio per l'assegnista.</p> <p>2. I compensi dei suddetti Assegni di Ricerca potranno quindi avere importi diversi da quelli indicati nell'Appendice n.3</p>

<p style="text-align: center;">Art. 24 (Trattamento dei dati personali)</p> <p>1. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - e-mail: presidenza@presid.infn.it Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: dpo@infn.it</p> <p>2. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e per l'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.</p> <p>3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il conferimento dei dati è altresì necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca e la loro mancata indicazione può precludere il perfezionamento del relativo contratto.</p> <p>4. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e per tutta la durata del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione. L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; l'INFN garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Trattamento dei dati personali)</p> <p>1. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - e-mail: presidenza@presid.infn.it Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: dpo@infn.it</p> <p>2. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e per l'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.</p> <p>3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il conferimento dei dati è altresì necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca e la loro mancata indicazione può precludere il perfezionamento del relativo contratto.</p> <p>4. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e per tutta la durata del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione. L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; l'INFN garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Norme transitorie)</p> <p>I bandi di concorso per la collaborazione all'attività di ricerca emessi fino all'entrata in vigore del presente disciplinare seguono le condizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14786 del 30 maggio 2018.</p> <p>La stipula dei contratti per la collaborazione all'attività di ricerca seguirà le condizioni previste nei relativi bandi di concorso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Norme transitorie)</p> <p>I bandi di concorso per la collaborazione all'attività di ricerca emessi fino all'entrata in vigore del presente disciplinare seguono le condizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792 del 26 febbraio 2021.</p> <p>La stipula dei contratti per la collaborazione all'attività di ricerca seguirà le condizioni previste nei relativi bandi di concorso</p>

**Appendice 1 (Schemi
di bando)**

Una esaustiva raccolta dei tipici bandi di concorso e' disponibile al sito

**1) schema bando assegno ricerca scientifica / tecnologica(per titoli ed eventuale
esame colloquio)**

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando per il conferimento di (n.) assegno di
ricerca nell'ambito della ricerca scientifica
/tecnologica

È indetto un concorso pubblico per **titoli (ed esame colloquio)** a n. ... assegno/i Junior di Fascia 1 / Senior Fascia 2 / Senior Fascia 3 per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica / tecnologica, da usufruire presso la Sezione di

.....dell'INFN sul seguente tema di ricerca:

"tema ricerca"

La durata dell'assegno di ricerca è di ed è rinnovabile per L'importo annuo lordo dell'assegno è di € [L'importo netto dell'assegno calcolato con le norme in vigore alla data xx-xx-xxxx è di yyy; questo numero potrebbe cambiare a causa di adeguamenti normativi].

Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, i vincitori e le vincitrici dell'assegno di ricerca che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno di ricerca, beneficeranno di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Lo stesso incentivo sarà concesso ai vincitori ed alle vincitrici di assegni di ricerca tecnologica che abbiano conseguito la laurea di secondo livello in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione.

Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato per una durata massima di 3 anni.

Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni simili siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento qualora la posizione sia attivata a seguito di procedure straordinarie, come quelle previste all'art.22 del vigente Disciplinare.

I candidati e le candidate devono essere in possesso della laurea di secondo livello /dottorato di ricerca conseguito da non più di __ anni in una delle seguenti discipline: _____

ovvero

e di curriculum scientifico / tecnico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno _____ mesi di attività di ricerca post-laurea, di cui almeno _____ anni _____.

Il termine massimo di ___ anni dal conseguimento della laurea / dottorato di ricerca, può essere aumentato nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio se maggiore di 30 giorni;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN per via telematica tramite il sito... <https://reclutamento.dsi.infn.it/> entro e non oltre il.....

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- un curriculum vitae;
- un elenco delle eventuali pubblicazioni;
- copia di un valido documento di identità (che il/la candidato/a dovrà esibire al momento del colloquio);

Possono essere indicati inoltre nome, cognome ed indirizzo e-mail di n. ... referente/i, che potranno caricare una lettera di referenza entro....

Al fine della eventuale valutazione dei titoli, il/la candidato/a può allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copie di contratti, borse di studio ecc.. attestanti lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e/o privati;
- diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero.

L'avviso di data, ora e luogo dell'eventuale colloquio sarà pubblicato, almeno quindici giorni prima della discussione, alla pagina web del bando.

Il candidato o la candidata, ai fini della partecipazione al bando di concorso, può chiedere di espletare l'eventuale esame colloquio in videoconferenza. Se necessario, per problematiche tecniche, la videoconferenza potrà essere svolta presso la seguente struttura INFN : per la quale verrà emessa esplicita autorizzazione.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- se selezione per titoli e colloquio
 - 30 punti per i titoli;
 - 70 punti per l'esame-colloquio;
- Se per soli titoli
 - 100 punti per i titoli.

L'esame-colloquio non si intende superato se il/la candidato/a non ha ottenuto la votazione di almeno

49/70. Il candidato o la candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima totale di 70 punti.

La graduatoria finale verrà pubblicata alla pagina web del bando.

L'attività dell'assegnista è svolta sotto la guida e direzione di un/una referente del gruppo che svolge a ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

L'INFN garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come previsto dalla legge 10 aprile 1991 n.125, dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001 e dagli articoli 42 e 48 del decreto Legislativo 198/2006.

Il presente concorso pubblico è finanziato a valere sui fondi_____.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it
Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di più strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente bando, si fa rinvio al Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca dell'INFN che costituisce parte integrante del presente bando ed è disponibile sul sito

IL PRESIDENTE INFN

INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

(ITALIAN NATIONAL INSTITUTE FOR NUCLEAR PHYSICS)

Call to award (n.) grant(s) for **scientific / technological research**

*(Public Selection based on **CV and interview if requested**)*

The President of the National Institute of Nuclear Physics announces a public selection procedure, based on CV and interview, to award (n.) *Junior Level 1 / Senior Level 2 / Senior Level 3* research grant(s) for conducting scientific research at the INFN Structure of on the following topic:

“research topic”

The grant lastsyear(s) and is renewable for The annual gross salary is € [the net salary according to the regulations in force on xx-xx-xxxx is yyy. This number might be subject to change.]

A mobility allowance of € 5.000 is granted to the winner, provided that he/she did not live or work in the urban area of the INFN structure in the three years prior to the expiration date of this call.

This additional economic incentive may be granted for up to 3 years.

This incentive will not be assigned if similar facilities are already included in funding agreements if the position is activated as a result of extraordinary procedures, such as those provided for in Article 22 of the relative internal regulation.

Applicants must hold an Italian or equivalent PhD degree / Italian or equivalent Master-level degree in _____, obtained not earlier than __ years before the call deadline

or

and a CV suitable for conducting research activities, including at least_ months of graduate-level research activity, of which at least years as a PhD student, if requested.

The time limit of_ years since the awarding of the Ph.D. degree / Master-level degree, if requested, may be extended in the case of:

- Maternity (18 months for each child born before or after the Ph.D. graduation);
- Paternity (effective time of leave taken for each child born before or after the Ph.D. graduation);
- National or Military Service (effective time of leave taken after the Ph.D. graduation);
- Long-term illness, *i.e.* over 90 days, (effective time of leave taken for each incident occurred after the Ph.D. graduation).

Applications, in electronic form, must be submitted to INFN no later than.... through the website <https://reclutamento.dsi.infn.it/> .

Applications must include:

- a curriculum vitae;
- a publication list;
- a copy of a valid picture identity document (to be shown on the day of the interview).
-

Applicants can also specify name, surname and e-mail address of n. ... referee/s, who may upload a reference letter no later than.....

Applicants may also include:

- copies of fellowships or employment contracts in the public and/or private sector;

- postgraduates' certificates and/or diplomas obtained in Italy or abroad.

Date, time and venue of the interview will be published on the web page of the call at least 15 days before the interview.

The candidate, applying to the call, asks to carry out the interview exam by videoconference at the following INFN structure..... for which he / she will receive explicit approval.

The Evaluation Committee will grade each candidate with a maximum of 100 points, divided as follows:

- if selection based on CV and interview
 - 30 points to grade the quality of the CV;
 - 70 points to grade the quality of the interview,
- If selection based only on CV
 - 100 points to grade the quality of the CV.

The minimum grade required to pass the interview is 49/70 while, to achieve a valuable ranking, the final evaluation, as sum of the two scores, must be above 70.

At the end of the selection process, the final ranking list will be published on the web page of the call.

The work of the fellow is carried out under the supervision of a senior researcher of the research, project or experiment to which the research topic is related.

The INFN guarantees equal work access opportunities to men and women in accordance with Law No. 125 of 10 April 1991, Legislative Decree 57/165/2001 and Articles 42 and 48 of Legislative Decree 198/2006.

This public selection procedure is funded by_____.

Data Controller: National Institute of Nuclear Physics: email: presidenza@presid.infn.it
Data Protection Officer: email: dpo@infn.it

In accordance with the provisions of Art. 13 of the EU Regulation 2016/679, the requested personal data will be collected and processed, also with the use of multiple IT tools, exclusively within the call and in compliance with the legal regulation for these activities.

The provision of data is necessary to evaluate the participation requirements and qualifications and their non-indication may preclude such an assessment. The data shall be kept just for the selection period and subsequently retained for storage purposes only.

The INFN guarantees that everybody can access to personal data concerning them, as well as the rectification, the deletion and limitation of the same and the right to object to their processing; it also guarantees the right to file a complaint with the Data Processing Authority about the processing carried out.

For all other aspects not provided in this call, please refer to the INFN Regulations for research grants of (*date*) and s.m.i., which form an integral part of the present call and are available at the website

THE INFN PRESIDENT

Appendice 2

Temi di ricerca scientifica approvati dal Consiglio Direttivo

Linea scientifica 1 : Fisica delle particelle

Fisica ai collisionatori adronici
Fisica di precisione
Fisica dei processi molto rari agli acceleratori
Studio della struttura interna degli adroni Fisica
ai collisionatori elettrone-positrone

Physics at Hadron Colliders
Precision physics
Physics of very rare processes at accelerators
Study of the internal structure of hadrons
Physics at electron-positron colliders

Linea scientifica 2 : Fisica delle astroparticelle

Esperimenti di Fisica del neutrino
Misure di processi rari nei laboratori sotterranei
Studio della radiazione cosmica
Ricerca di onde gravitazionali
Esperimenti di Fisica Fondamentale
Attività sperimentali di interesse cosmologico

Experiments in neutrino physics
Measurements of rare processes in underground laboratories
Study of cosmic radiation
Search for gravitational waves
Experiments in Fundamental Physics \

Experimental cosmology

Linea scientifica 3 : Fisica nucleare

Dinamica dei quark e degli adroni
Transizioni di fase della materia nucleare e adronica
Struttura nucleare e dinamica di reazione Astrofisica
nucleare
Simmetrie e interazioni fondamentali
Applicazioni e benefici per la società

Quark and hadron dynamics
Phase transition of nuclear and hadronic matter
Nuclear structure and reaction dynamics Nuclear
astrophysics
Symmetries and Fundamental Interactions
Applications and societal benefits

Linea scientifica 4 : Fisica Teorica

Teoria dei Campi e di Stringa
Modelli e Metodi Matematici applicati alla Fisica
Fisica Teorica Astro-particellare
Fisica Statistica e Teoria di Campo Applicata

Quantum Field and String Theory
Phenomenology of Elementary Particles
Theory of Nuclear and Hadronic Physics
Models and Mathematical Methods applied to Physics
Theoretical Astroparticle Physics
Statistical Physics and Applied Field Theory

Linea scientifica 5 : Ricerca tecnologica e interdisciplinare

Ricerche in Fisica degli Acceleratori
Sviluppo di Elettronica per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Sviluppo di Rivelatori per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Tecnologie nucleari applicate alla Fisica Medica
Tecnologie nucleari applicate ai Beni Culturali
Tecnologie nucleari applicate all'Ambiente
Tecnologie informatiche per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Tecnologie informatiche applicate alla Fisica interdisciplinare
Tecnologie quantistiche

Research in Accelerator Physics
Research and development on Electronics for nuclear and subnuclear physics experiments
Research and development on Detectors for nuclear and subnuclear physics experiments
Nuclear technologies applied to Medical Physics
Nuclear technologies applied to Cultural Heritage
Nuclear technologies applied to Environment
Information technology for nuclear and subnuclear physics experiments
Information technology applied to interdisciplinary physics
Quantum technologies

INFN-Energia

Studio di problematiche relative a impianti nucleari a fissione e fusione
Tecnologie nucleari applicate a misure radiometriche e alla radioprotezione

Study of problems concerning nuclear fusion and fission plants
Nuclear technologies applied to radiometric measurements and radioprotection

Calcolo

Progetti speciali

Appendice 3

Tipo	Compenso netto stimato erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	Costo stimato** complessivo di oneri per l'Istituto
Assegno Junior di Fascia 1	18.000,00	20.356,62	25.069,85
Assegno Seniori Fascia 2	22.200,00	25.106,50	30.919,49
Assegno Senior di Fascia 3	27.600,00	31.213,48	38.440,44
Mobilità		5.000,00	6.157,67

*** Calcolo basato sulle aliquote fiscali vigenti nell'anno 2020.**

**** Calcolo basato su Anno 2020 con aliquota INPS 34,23% di cui 2/3 a carico INFN e 1/3 a carico assegnista**

Appendice 3

Tipo	Compenso netto stimato erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	Costo stimato** complessivo di oneri per l'Istituto
Assegno Junior di Fascia 1	18.000,00	20.419,00	25.255,59
Assegno Seniori Fascia 2	22.200,00	25.183,00	31.148,02
Assegno Senior di Fascia 3	27.600,00	31.308,00	38.723,82
Mobilità	4.407,00	5.000,00	6.184,34

*** Calcolo basato sulle aliquote fiscali vigenti nell'anno 2023.**

**** Calcolo basato su anno 2023 con aliquota INPS 35,03% di cui 2/3 a carico INFN e 1/3 a carico assegnista**

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DELL'INFN E PER LA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI

Il presente disciplinare è in vigore dal 27 giugno 2023

Sommario

DISCIPLINARE.....	3
ART. 1 (PRINCIPI GENERALI)	3
ART. 2 (TIPOLOGIA DEGLI ASSEGNI E FONTI DI FINANZIAMENTO).....	3
ART. 3 (DURATA).....	3
ART. 4 (CUMULO ED INCOMPATIBILITÀ).....	4
ART. 5 (ATTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE).....	4
ART. 6 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI)	5
ART. 7 (PARITÀ TRA I GENERI)	5
ART. 8 (REQUISITI DI AMMISSIONE)	5
ART. 9 (PROCEDURE E BANDI DI CONCORSO)	7
ART. 10 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)	7
ART. 11 (COMMISSIONI ESAMINATRICI)	8
ART. 12 (GRADUATORIA).....	9
ART. 13 (STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)	10
ART. 14 (RINUNCIA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)	11
ART. 15 (RESPONSABILE DELLA RICERCA)	11
ART. 16 (OBBLIGHI DELL'ASSEGNISTA).....	11
ART. 17 (SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA)	12
ART. 18 (AMBITO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ)	13
ART. 19 (RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA)	13
ART. 20 (FRUIZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI DI STRUTTURA E DISCIPLINA DELLE MISSIONI)	13
ART. 21 (PROPRIETÀ INTELLETTUALE).....	13
ART. 22 (PROCEDURE STRAORDINARIE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA)	13
ART. 23 (COMPENSO PROCEDURE STRAORDINARIE CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA)	14
ART. 24 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)	14
ART. 25 (NORME TRANSITORIE)	15
APPENDICE 1 (SCHEMI DI BANDO).....	16

1) SCHEMA BANDO ASSEGNO RICERCA SCIENTIFICA / TECNOLOGICA(PER TITOLI ED EVENTUALE ESAME COLLOQUIO)	
16	
APPENDICE 2.....	21
APPENDICE 3.....	23
** CALCOLO BASATO SU ANNO 2023 CON ALIQUOTA INPS 35,03% DI CUI 2/3 A CARICO INFN E 1/3 A CARICO ASSEGNISTA.....	23

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISCIPLINARE

per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni.

Il presente disciplinare entra in vigore il 27 giugno 2023

Art. 1 (Principi generali)

L'INFN può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico o tecnico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica o tecnologica dell'INFN, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ⁽¹⁾.

Art. 2 (Tipologia degli assegni e fonti di finanziamento)

1. L'INFN conferisce le seguenti tipologie di assegni di ricerca:

- a) assegni finanziati esclusivamente su fondi ordinari dell'Ente;
- b) assegni finanziati o cofinanziati con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca nazionali e internazionali o da enti pubblici o privati, se previsto da accordo, contratto o convenzione con l'INFN.

2. L'INFN può altresì concorrere al finanziamento di assegni di ricerca conferiti dalle Università o altri Enti, di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore ⁽²⁾ della Struttura interessata in modo coerente con l'interesse dell'INFN al raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca e di formazione.

3. Gli assegni conferiti dall'Ente di cui ai commi 1.a e 1.b possono essere di tre fasce distinte, denominate Assegno Junior di Fascia 1, Assegno Senior di Fascia 2 e Assegno Senior di Fascia 3. Gli importi sono indicati nella Tabella riportata in Appendice 3. I criteri di ammissione dei candidati o delle candidate per le tre fasce di assegno sono diversi e descritti all'Art. 8.

4. Per tutte le fasce di cui al comma 3, l'INFN conferisce assegni di ricerca scientifici oppure assegni di ricerca tecnologici. Le due tipologie amministrativamente si differenziano per i soli requisiti di ammissione regolati dall'Art 8.

Art. 3 (Durata)

1. La durata massima di un singolo assegno presso l'INFN non può superare i tre anni, compresi gli eventuali rinnovi.

2. La durata complessiva di fruizione di assegni non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui un assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

⁽¹⁾Gli Enti menzionati dall'art. 22, co. 1 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono i seguenti: Università, Istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione; l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

⁽²⁾Tutte le volte che, come in questo caso, nel corso del testo è utilizzato un sostantivo o aggettivo di genere femminile o maschile esso è da intendersi riferito anche al genere non esplicitato.

3. Nel caso in cui il candidato o la candidata risultati vincitori abbiano utilizzato assegni di ricerca per un periodo inferiore a sei anni, l'assegno di ricerca sarà loro conferito fino alla concorrenza complessiva del suddetto limite.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra uno stesso soggetto, come titolare di assegno di ricerca e di contratto di Ricercatore a Tempo Determinato (R.T.D. di cui all'art. 24 della L. 240/2010) e gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge 240/2010 e s.m.i. non può essere superiore a 12 anni, anche non continuativi ⁽³⁾.

5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, congedo parentale e/o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4 (Cumulo ed incompatibilità)

1. Gli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
2. L'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto e degli altri soggetti di cui all'art.22, comma 1 della legge n. 240/2010 e s.m.i..
5. Gli assegni di ricerca non possono essere attribuiti a candidate o candidati che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro, complessivamente di durata almeno annuale, nei ruoli di ricercatore o tecnologo, presso l'INFN, in Università o in altri Enti di Ricerca italiani. La Giunta Esecutiva, su motivata esigenza, può derogare all'ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.

Art. 5 (Attribuzione ed utilizzazione delle risorse)

1. Nell'ambito dei fondi ordinari, alle Strutture vengono assegnate annualmente le risorse destinate a finanziare assegni di ricerca su temi di interesse dell'Istituto.
2. Ciascun Direttore di Struttura, nell'ambito della disponibilità ricevuta, stabilisce la ripartizione delle risorse tra assegni di ricerca da conferire direttamente ed assegni da cofinanziare con le Università ed altri Enti vigilati dal MUR o con enti privati, previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l'INFN.
3. Possono inoltre essere destinati al finanziamento o al cofinanziamento di assegni di ricerca, fondi ordinari vincolati e fondi esterni, qualora previsto dal progetto di ricerca.
4. INFN può altresì destinare risorse per finanziare assegni di ricerca con finalità particolari, destinate ad esempio ad incrementare l'internazionalizzazione, lo scambio di ricercatori, le pari opportunità o temi di ricerca di particolare interesse sociale. Per questo tipo di selezioni i concorsi saranno gestiti dagli uffici preposti in Amministrazione Centrale (AC). I vincitori svolgeranno le loro attività di ricerca presso le Strutture individuate dal bando stesso.

⁽³⁾ V. art. 22, co. 9 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 6 (Modalità di conferimento degli assegni)

1. Gli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca sono conferiti a seguito di concorsi pubblici per titoli ed eventuale colloquio, fatti salvi i casi qui previsti all'art.22.
2. L'INFN si avvale di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento di assegni.
3. L'avviso di data, ora e luogo dell'eventuale colloquio e l'elenco degli ammessi e delle ammesse vengono pubblicati, almeno quindici giorni prima della discussione, nello stesso applicativo utilizzato per partecipare alla selezione. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web indicata vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale a tutti i candidati e le candidate ammessi, senza obbligo di ulteriore comunicazione dell'INFN. Sarà cura dei candidati e delle candidate tenersi informati consultando il sito web del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.
4. Le selezioni dei candidati e delle candidate ed il conferimento degli assegni avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.

Art. 7 (Parità tra i generi)

1. I bandi di concorso per Assegno di Ricerca devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, nonché degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006.
2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'Istituto mette a disposizione delle Commissioni esaminatrici una documentazione, redatta dal Comitato Unico di Garanzia, che richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presenti durante l'espletamento delle procedure concorsuali. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura concorsuale e deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della Commissione.
3. Le Commissioni Esaminatrici includono nel verbale finale un'analisi della composizione dei candidati in termini di età e genere ad ogni stadio delle procedure concorsuali, così come previsto dal documento riportato al comma 2. La suddetta composizione sarà inoltre riportata nell'estratto del verbale.

Art. 8 (Requisiti di ammissione)

1. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un **assegno di ricerca scientifica Junior di Fascia 1**, sono di norma i seguenti:
 - a) essere in possesso del dottorato di ricerca conseguito da non più di tre anni in una delle seguenti discipline: Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito all'estero;
ovvero
 - b) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero. Il dottorato deve essere comunque conseguito, a pena di decadenza dal contratto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione di quest'ultimo.

Per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 2 i limiti di cui ai commi 1.a si estendono a 6 anni. Per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 3 non vi sono limiti dalla data del dottorato. I candidati o le candidate senza dottorato di ricerca non sono ammissibili per assegni di ricerca scientifica Senior di Fascia 2 o 3.

2. I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un **assegno di ricerca tecnologica Junior di Fascia 1**, sono di norma i seguenti:

- a) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica (o titolo equivalente ottenuto all'estero) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso e di curriculum tecnico- professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno ventiquattro mesi di specifica esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea;

ovvero, ma solo in presenza di esplicito parere favorevole della Giunta Esecutiva:

- b) essere in possesso, da non più di sei anni, della laurea di secondo livello in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Chimica, Informatica, Matematica (o titolo equivalente ottenuto all'estero) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso;

ovvero:

- c) essere in possesso, da non più di sei anni, di laurea di secondo livello diversa da quelle elencate sub lett. b) o conseguita entro il termine eventualmente stabilito nel bando di concorso e di curriculum tecnico-professionale che contempli almeno ventiquattro mesi di specifica esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea.

Per assegni di ricerca tecnologica Senior di Fascia 2 il limite di cui ai commi 2.a e 2.c si estende a 9 anni. Per assegni di ricerca tecnologica Senior di Fascia 3 non vi sono limiti.

3. Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituti Superiori italiani⁽⁴⁾ o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 11, la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.

4. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti è affidata al Direttore della struttura interessata; nel caso in cui i candidati e le candidate che presentano domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito dell'attività di ricerca post-laurea, se richiesto, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice.

5. Tutti i limiti previsti dal bando relativamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto possono essere aumentati nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio, se superiore ai 30 giorni;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

⁽⁴⁾ "Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382" (art. 22, comma 1 della Legge 240/2010).

Art. 9 (Procedure e bandi di concorso)

1. L'avvio delle procedure concorsuali è affidato ai Direttori di Struttura che, a completamento degli schemi approvati dal Consiglio Direttivo ed allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 1), tenuto conto delle specifiche finalità di ricerca da raggiungere e compatibilmente con quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa di riferimento, individuano:

- a) i programmi scientifici ovvero gli esperimenti o progetti ovvero le attività di ricerca e sviluppo tecnologico per le quali ciascun assegno è conferito;
- b) i requisiti di ammissione al concorso;
- c) la fascia dell'assegno;
- d) la durata dell'assegno;
- e) un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle domande ed eventualmente la data in cui si svolgerà il colloquio ed il termine entro il quale il vincitore dovrà iniziare l'attività prevista dall'assegno.

I temi di ricerca sono approvati dal Consiglio Direttivo e sono allegati in Appendice 2. Lo stesso bando può prevedere che siano conferiti uno o più assegni con lo stesso tema di ricerca, da fruire anche presso Strutture INFN diverse, attraverso apposita procedura selettiva e può prevedere che siano conferiti più assegni su temi di ricerca affini da attivare presso un'unica struttura. La Giunta Esecutiva può integrare l'elenco dei temi di ricerca di cui all'Appendice 2 anche a seguito delle proposte provenienti dai Direttori di Struttura.

2. Il compenso annuale da attribuire all'assegnista può essere di importo differenziato in considerazione della competenza scientifico-professionale richiesta nel bando di concorso ed è individuato tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con Decreto del 9 marzo 2011 e s.m.i.. I singoli importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo ed allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 3). In ogni caso, il costo complessivo dell'assegno per il quale viene avviata la procedura deve trovare copertura nelle risorse già assegnate alla Struttura, secondo quanto disciplinato al precedente Articolo 5. Nel caso di assegni pluriennali o rinnovabili la copertura degli anni successivi al primo può anche essere trovata nelle analoghe risorse, relative al successivo o agli anni fiscali successivi.

3. Tenuto conto delle specifiche esigenze operative connesse all'avvio di progetti, in particolare nei casi qui previsti all'art.22, la Giunta Esecutiva può introdurre o autorizzare eventuali variazioni relative, ad esempio, ai requisiti di partecipazione ai concorsi, alle modalità di partecipazione agli stessi, ai titoli valutabili e relativi punteggi, ai compensi con importi diversi rispetto a quelli individuati nell'Appendice 3, alla composizione delle Commissioni Esaminatrici e alle procedure di valutazione, sempre nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

4. I bandi di concorso sono emanati con disposizione del Presidente dell'INFN e pubblicati sul sito dell'Amministrazione Centrale, eventualmente sul sito della Struttura interessata, su altri siti istituzionali e non istituzionali e, in caso di conferimento di assegni cofinanziati, sui siti indicati dai soggetti che partecipano al finanziamento.

5. L'espletamento delle procedure concorsuali è effettuato presso le Strutture salvo i casi di procedure di cui all'Art. 5.4, svolte a cura dell'Amministrazione Centrale e quanto qui previsto all'art.22.

Art. 10 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata riportata alla pagina web del bando entro e non oltre il termine stabilito nel bando di concorso.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- curriculum vitae privo dei dati sensibili e con autorizzazione alla eventuale pubblicazione nei termini di legge;
- un elenco delle eventuali pubblicazioni;
- copia di un valido documento di identità, che i candidati e le candidate dovranno esibire in originale al momento del colloquio, se previsto.

3. Al fine della valutazione dei titoli, i candidati e le candidate possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copie di contratti, incarichi e/o conferimenti attestanti l'avvenuto svolgimento di attività presso soggetti pubblici e/o privati;
- diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero.

I candidati e le candidate possono, inoltre, indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale ed indirizzo di posta elettronica di un massimo di due Referenti, che avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di referenza entro il termine perentorio stabilito dal relativo bando di concorso. Le lettere di referenza pervenute in modo diverso da quello previsto dal bando non saranno prese in considerazione.

4. Nel caso in cui un candidato o una candidata che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o coniuge di un/una dipendente o di un associato o di un'associata con incarico di ricerca nella Struttura presso la quale è aperta la selezione, dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso.

5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

6. Non sono ammesse di norma altre forme di predisposizione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.

7. L'eventuale esame colloquio può svolgersi anche mediante videoconferenza che consenta la precisa identificazione e visualizzazione del candidato o della candidata e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, adottando soluzioni tecniche che assicurino, altresì, la pubblicità dell'esame colloquio nonché la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni. Le modalità di svolgimento dell'esame colloquio mediante videoconferenza saranno disciplinate nel dettaglio in un apposito Regolamento. Per i candidati o le candidate che non dispongono di idonea attrezzatura di connessione, l'INFN consente al candidato o alla candidata, con esplicita approvazione, di svolgere il colloquio presso una struttura INFN previa richiesta.

Art. 11 (Commissioni Esaminatrici)

1. Per ciascuna Struttura dell'INFN presso la quale sia previsto il conferimento di assegni, viene nominata dal Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura medesima, una Commissione Esaminatrice, composta da un Presidente e da due componenti garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il Presidente che per i singoli componenti possono essere nominati supplenti che intervengono in caso di impedimento degli effettivi. Laddove le tematiche degli assegni di ricerca richiedano per la valutazione dei candidati prove competenze in materie specifiche, la Commissione può essere integrata da un componente aggiunto.

2. Ciascuna di dette Commissioni dura in carica due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura interessata, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica. La composizione delle Commissioni è pubblicata sul sito dell'Istituto nella pagina dedicata.

3. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione è tenuta all'osservanza delle norme interne

dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

4. Con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, la Commissione adotta i criteri e i parametri ai quali attenersi prima di procedere alla valutazione dei candidati e delle candidate.

5. Fra i requisiti in possesso del candidato o della candidata, sono valutabili:

- il voto di laurea di secondo livello o titolo equivalente;
- il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
- i diplomi di specializzazione;
- la documentata frequenza di corsi di dottorato o di perfezionamento post-laurea;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi; attività tecnologica e pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca.

Tali requisiti sopra elencati possono essere stati conseguiti sia in Italia che all'estero.

6. La Commissione Esaminatrice, dispone complessivamente di 100 punti, ovvero:

- nei concorsi per titoli ed esame-colloquio:
 - o 30 punti per i titoli;
 - o 70 punti per l'esame-colloquio;
- nei concorsi per soli titoli:
 - o 100 punti per i titoli.

7. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e, successivamente, all'espletamento degli eventuali colloqui, assegnando i relativi punteggi.

8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed è validamente costituita anche se riunitasi in via telematica nei termini di legge purché la piattaforma software utilizzata consenta l'autenticazione degli utenti e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

9. L'esame-colloquio, ove effettuato, verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca indicato nel relativo bando di concorso, sulle esperienze maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate. L'esame colloquio non è superato se il candidato o la candidata non ha ottenuto la votazione minima di 49/70. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. Sono inclusi nella graduatoria solo i candidati che abbiano riportato una votazione minima totale di 70 punti.

10. Nel caso di concorso per soli titoli il/la candidato/candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima di 70 punti.

Art. 12 (Graduatoria)

1. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati e delle candidate. Ove sia previsto il colloquio, la graduatoria includerà solo i candidati che avranno superato il colloquio stesso.

2. A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il candidato o la candidata con voto di laurea di secondo livello più elevato. In caso di colloquio, il candidato o la candidata con il punteggio-colloquio più alto;

- il candidato o la candidata che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i.;
 - in caso di ulteriore parità, il candidato o la candidata più giovane.
3. Risultano vincitori i candidati e le candidate che sono compresi entro il numero degli assegni messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria formata.
 4. Il giudizio della Commissione è insindacabile; gli atti del concorso, previa istruttoria effettuata dalla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale dell'INFN, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta Esecutiva. Gli estratti di ciascun verbale che includono la graduatoria sono resi pubblici sul sito web del concorso.
 5. Le graduatorie sono utilizzabili entro un anno dall'approvazione dei verbali. Tali graduatorie potranno essere eventualmente utilizzate, entro il termine predetto, solo ed esclusivamente per concorsi che abbiano ad oggetto lo stesso tema di ricerca, attestato tramite comunicazione ufficiale da parte del Direttore della Struttura dell'INFN interessata.
 6. Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, i componenti della Commissione resteranno in carica, esclusivamente per la selezione in oggetto, fino alla conclusione dei lavori. Il concorso deve essere espletato non oltre i tre mesi dalla scadenza del bando.

Art. 13 (Stipula del contratto e disciplina del rapporto di collaborazione)

1. La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione nello stesso applicativo utilizzato per la partecipazione alla selezione. La pubblicazione della graduatoria vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte dell'INFN.
2. Ai vincitori e alle vincitrici saranno inviate via e-mail le dichiarazioni di accettazione e le altre necessarie per la stipula del contratto di collaborazione all'attività di ricerca, da restituire firmate via e-mail, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ove queste non vengano restituite nel termine di 15 giorni, il candidato o la candidata viene considerato/a rinunciatario/a. L'inizio dell'attività sarà di norma entro 60 giorni dalla data di accettazione, se non altrimenti stabilito nel bando. Eventuali posticipi dell'inizio dell'attività possono essere concordati con il Direttore della struttura e autorizzati dalla Giunta esecutiva. Il contratto verrà sottoscritto dal vincitore o dalla vincitrice presso la Struttura di riferimento al più tardi contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca.
3. Ove i candidati o le candidate siano risultati vincitori o vincitrici in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.
4. Tramite la sottoscrizione del contratto di collaborazione all'attività di ricerca, al vincitore o alla vincitrice è conferito l'assegno nella misura annua fissata nel bando, da corrispondere in dodici rate mensili.
5. Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, i vincitori e le vincitrici dell'assegno di ricerca scientifica che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno di ricerca, beneficeranno di un incentivo economico aggiuntivo di € 5.000,00 lordi annui, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Lo stesso incentivo sarà concesso ai vincitori ed alle vincitrici di assegni di ricerca tecnologica che abbiano conseguito la laurea di secondo livello in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione.

Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato per una durata massima di 3 anni.

Qualora i vincitori e le vincitrici di assegni di ricerca tecnologica siano in possesso anche del Dottorato di ricerca, ai fini dell'assegnazione dell'incentivo economico aggiuntivo si terrà conto della sede di conseguimento del Dottorato e non di quella della laurea di secondo livello.

Le condizioni per aver diritto all'incentivo economico aggiuntivo verranno verificate al momento del conferimento del contratto per assegno di ricerca e avranno validità per tutta la durata dell'assegno compresa di eventuali rinnovi.

Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni simili siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento qualora la posizione sia attivata a seguito di procedure straordinarie, come quelle previste all'art.22 del presente Disciplinare.

6. L'attività dovrà iniziare entro trenta giorni dalla data della firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INFN. Qualora il Direttore della Struttura sede dell'assegno, d'accordo con la Giunta Esecutiva, lo ritenga validamente perseguibile, l'attività prevista dal contratto e la relativa presa di servizio possono essere svolte anche in remoto fino ad un massimo di 3 mesi o fino al perdurare degli impedimenti. Nel caso in cui l'assegnista non inizi la propria attività nei termini previsti o protragga l'inizio dell'attività in sede oltre i termini concordati, il contratto è risolto di diritto.

7. Si applicano in materia fiscale, previdenziale, astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia, le disposizioni previste dalla normativa di settore in vigore.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile dell'assegno di ricerca.

Nel periodo di congedo parentale l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile dell'assegno di ricerca limitatamente ai primi trenta giorni di congedo.

Art. 14 (Rinuncia alla stipula del contratto)

In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto, di cui al precedente articolo 13, o in caso di rinuncia successiva all'inizio dell'attività, l'assegno può essere conferito, per il relativo periodo residuo, al candidato o alla candidata che segue il vincitore nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 12.

Art. 15 (Responsabile della ricerca)

L'attività dell'assegnista è svolta sotto la guida e direzione di un/una referente del gruppo che svolge la ricerca, il progetto o l'esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

Art. 16 (Obblighi dell'assegnista)

1. L'assegnista ha l'obbligo:

- a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
- b) di svolgere la propria attività regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- c) di osservare tutte le norme interne dell'INFN e di seguire le direttive impartite dal/dalla responsabile di cui all'articolo 15;
- d) di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del Regolamento del

Personale dell'INFN, in modalità analoghe al personale INFN, al Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone e di rispettare i principi contenuti negli articoli 25, 26 e 30 dello stesso Regolamento del Personale dell'INFN;

- e) di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

2. Ove l'assegnista, senza giustificato motivo, dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca scientifica o tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.

3. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INFN presso la quale l'assegnista svolge la propria attività, udito l'interessato o l'interessata.

Art. 17 (Sospensione e proroga dell'attività di ricerca)

1. L'attività di ricerca può essere sospesa e prorogata per la stessa durata del periodo di assenza per i seguenti motivi, debitamente comprovati:

- a) maternità;
- b) congedo parentale⁽⁵⁾;
- c) malattia.

Queste sospensioni non sono calcolate nella durata dell'assegno.

2. In ogni caso, qualsiasi ulteriore richiesta di sospensione dell'attività di ricerca per documentati e gravi motivi dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Esecutiva dell'INFN, previa autorizzazione del Direttore della Struttura, sentito il/la responsabile dell'attività di ricerca.

3. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso come prosecuzione del predetto tema di ricerca, alle stesse condizioni economiche stabilite nel contratto di collaborazione ad attività di ricerca rapportate alla durata dell'effettivo periodo di proroga stabilito.

4. La richiesta di proroga deve essere autorizzata dal Direttore della Struttura dell'INFN interessata ed approvata dal Presidente dell'INFN.

5. La proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività di ricerca, in ogni caso, non potrà essere concessa per più di una volta, per un periodo superiore a sei mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata complessiva di cui alla legge n. 240/2010 e s.m.i..

6. Durante le sospensioni di cui al comma 1, l'assegnista mantiene tutte le prerogative associate al suo contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Istituto.

⁽⁵⁾Cfr. art. 8, co. 4, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come modificato dall'art. 4, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2022, n. 81, che prevede per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo pari a tre mesi per ciascun genitore entro i primi dodici anni di vita del bambino ed, entro lo stesso termine, il diritto dei genitori, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.

Art. 18 (Ambito di svolgimento dell'attività)

1. L'attività di ricerca scientifica o tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.
2. In casi eccezionali, previa un'approfondita relazione del/della responsabile di cui all'articolo 15, con il parere favorevole del direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'INFN, può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

Art. 19 (Relazione sull'attività svolta)

1. Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente, un mese prima della fine dell'anno di Assegno di Ricerca, una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15.
2. In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15, il contratto può essere rescisso.
3. Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del/della responsabile di cui all'articolo 15.

Art. 20 (Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni)

1. L'assegnista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale INFN, nel rispetto dei regolamenti dell'Ente e secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.
2. L'assegnista inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INFN.
3. È previsto che l'assegnista possa aderire alla polizza sanitaria integrativa secondo le norme e alle condizioni previste per il personale dell'INFN.

Art. 21 (Proprietà intellettuale)

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'INFN appartengono in via esclusiva all'INFN che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione ⁽⁶⁾.

Art. 22 (Procedure straordinarie per il conferimento di assegni di ricerca)

1. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e su autorizzazione della Giunta esecutiva, può applicare ulteriori procedure di conferimento di assegni di ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali.

⁽⁶⁾ Per qualsiasi ulteriore aspetto relativo alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda al "Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN", approvato con Deliberazione del C.D. n. 13679 del 23 aprile 2015.

2. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità ed efficienza, può quindi conferire specifici assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Ente, effettuate:

- dai Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
- da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione;
- dal partenariato nel caso di programmi Comunitari.

3. L'INFN può altresì conferire assegni di ricerca a:

- soggetti vincitori della selezione per l'assegnazione di progetti di ricerca proposti nell'ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico in conformità con la linea scientifica della Commissione Scientifica Nazionale V (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare);
- ricercatori nella fase iniziale della loro carriera, anche privi di titolo di dottorato, che siano inseriti nella selezione di specifici bandi del Ministero o della Commissione Europea, come ad esempio nel caso delle MSCA-ITN del programma Horizon2020.

4. Le procedure straordinarie di conferimento di Assegni di Ricerca sono attuabili, solo in presenza di esplicita autorizzazione della Giunta Esecutiva dell'INFN e dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'accordo o contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato senza scopo di lucro.

Art. 23 (Compenso procedure straordinarie conferimento di assegni di ricerca)

1. Il trattamento economico degli Assegni di Ricerca attribuiti dall'INFN mediante procedure straordinarie di cui all'art. 22 del presente Disciplinare dovrà tener conto di quanto stabilito dall'accordo, contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato finanziatore. Qualora questo preveda trattamenti economici di maggior favore rispetto a quanto previsto dai regolamenti dell'Istituto, questi ultimi non saranno applicati a garanzia del massimo vantaggio per l'assegnista.

2. I compensi dei suddetti Assegni di Ricerca potranno quindi avere importi diversi da quelli indicati nell'Appendice n.3

Art. 24 (Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - e-mail: presidenza@presid.infn.it
Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: dpo@infn.it

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e per l'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il conferimento dei dati è altresì necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto di collaborazione all'attività di ricerca e la loro mancata indicazione può precludere il perfezionamento del relativo contratto.

4. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e per tutta la durata del

rapporto di collaborazione all'attività di ricerca e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione. L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; l'INFN garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Art. 25 (Norme transitorie)

I bandi di concorso per la collaborazione all'attività di ricerca emessi fino all'entrata in vigore del presente Disciplinare seguono le condizioni previste dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792 del 26 febbraio 2021.

La stipula dei contratti per la collaborazione all'attività di ricerca seguirà le condizioni previste nei relativi bandi di concorso.

APPENDICE 1
(Schemi di bando)

Una esaustiva raccolta dei tipici bandi di concorso è disponibile al sito

1) schema bando assegno ricerca scientifica / tecnologica
(per titoli ed eventuale esame colloquio)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando per il conferimento di (n.) assegno di ricerca
nell'ambito della ricerca scientifica /tecnologica

È indetto un concorso pubblico per **titoli (ed esame colloquio)** a n. ... assegno/i Junior di Fascia 1 / Senior Fascia 2 / Senior Fascia 3 per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica / tecnologica, da usufruire presso la Sezione didell'INFN sul seguente tema di ricerca:

“tema ricerca”

La durata dell'assegno di ricerca è di ed è rinnovabile per L'importo annuo lordo dell'assegno è di € [L'importo netto dell'assegno calcolato con le norme in vigore alla data xx-xx-xxxx è di yyy; questo numero potrebbe cambiare a causa di adeguamenti normativi].

Al fine di favorire la mobilità dei ricercatori, i vincitori e le vincitrici dell'assegno di ricerca che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno di ricerca, beneficeranno di un incentivo economico aggiuntivo, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Lo stesso incentivo sarà concesso ai vincitori ed alle vincitrici di assegni di ricerca tecnologica che abbiano conseguito la laurea di secondo livello in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'assegno, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio o borse di studio o altri assegni di ricerca erogati dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. (da integrare a seguito di versione definitiva del Disciplinare)

Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato per una durata massima di 3 anni.

Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni similari siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento qualora la posizione sia attivata a seguito di procedure straordinarie, come quelle previste all'art.22 del vigente Disciplinare.

I candidati e le candidate devono essere in possesso della laurea di secondo livello /dottorato di ricerca conseguito da non più di __ anni in una delle seguenti discipline: _____

ovvero

e di curriculum scientifico / tecnico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno _____mesi di attività di ricerca post-laurea, di cui almeno _____anni _____.

Il termine massimo di __ anni dal conseguimento della laurea / dottorato di ricerca, può essere aumentato nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio se maggiore di 30 giorni;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN per via telematica tramite il sito...<https://reclutamento.dsi.infn.it/> entro e non oltre il

Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 16700 del 27 giugno 2023

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- un curriculum vitae;
- un elenco delle eventuali pubblicazioni;
- copia di un valido documento di identità (che il/la candidato/a dovrà esibire al momento del colloquio);

Possano essere indicati inoltre nome, cognome ed indirizzo e-mail di n. ... referente/i, che potranno caricare una lettera di referenza entro....

Al fine della eventuale valutazione dei titoli, il/la candidato/a può allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copie di contratti, borse di studio ecc.. attestanti lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e/o privati;
- diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero.

L'avviso di data, ora e luogo dell'eventuale colloquio sarà pubblicato, almeno quindici giorni prima della discussione, alla pagina web del bando.

Il candidato o la candidata, ai fini della partecipazione al bando di concorso, può chiedere di espletare l'eventuale esame colloquio in videoconferenza. Se necessario, per problematiche tecniche, la videoconferenza potrà essere svolta presso la seguente struttura INFN : per la quale verrà emessa esplicita autorizzazione.

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- se selezione per titoli e colloquio
 - 30 punti per i titoli;
 - 70 punti per l'esame-colloquio;
- Se per soli titoli
 - 100 punti per i titoli.

L'esame-colloquio non si intende superato se il/la candidato/a non ha ottenuto la votazione di almeno 49/70.

Il candidato o la candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima totale di 70 punti.

La graduatoria finale verrà pubblicata alla pagina web del bando.

L'attività dell'assegnista è svolta sotto la guida e direzione di un/una referente del gruppo che svolge a ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

L'INFN garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come previsto dalla legge 10 aprile 1991 n.125, dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001 e dagli articoli 42 e 48 del decreto Legislativo 198/2006.

Il presente concorso pubblico è finanziato a valere sui fondi _____.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it

Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di più strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente bando, si fa rinvio al Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca dell'INFN del 27 giugno 2023 che costituisce parte integrante del presente bando ed è disponibile sul sito

IL PRESIDENTE INFN

INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

(ITALIAN NATIONAL INSTITUTE FOR NUCLEAR PHYSICS)

Call to award (n.) grant(s) for **scientific / technological research**

(Public Selection based on CV and interview if requested)

The President of the National Institute of Nuclear Physics announces a public selection procedure, based on CV and interview, to award (n.) *Junior Level 1 / Senior Level 2 / Senior Level 3* research grant(s) for conducting scientific research at the INFN Structure of on the following topic:

"research topic"

The grant lastsyear(s) and is renewable for The annual gross salary is € [the net salary according to the regulations in force on xx-xx-xxxx is yyy. This number might be subject to change.]

A mobility allowance of € 5.000 is granted to the winner, provided that he/she did not live or work in the urban area of the INFN structure in the three years prior to the expiration date of this call.

This additional economic incentive may be granted for up to 3 years.

This incentive will not be assigned if similar facilities are already included in funding agreements if the position is activated as a result of extraordinary procedures, such as those provided for in Article 22 of the relative internal regulation.

Applicants must hold an Italian or equivalent PhD degree / Italian or equivalent Master-level degree in _____, obtained not earlier than __ years before the call deadline

or

and a CV suitable for conducting research activities, including at least_ months of graduate-level research activity, of which at least years as a PhD student, if requested.

The time limit of_ years since the awarding of the Ph.D. degree / Master-level degree, if requested, may be extended in the case of:

- Maternity (18 months for each child born before or after the Ph.D. graduation);
- Paternity (effective time of leave taken for each child born before or after the Ph.D. graduation);
- National or Military Service (effective time of leave taken after the Ph.D. graduation);
- Long-term illness, *i.e.* over 90 days, (effective time of leave taken for each incident occurred after the Ph.D. graduation).

Applications, in electronic form, must be submitted to INFN no later than.... through the website <https://reclutamento.dsi.infn.it/> .

Applications must include:

- a curriculum vitae;
- a publication list;
- a copy of a valid picture identity document (to be shown on the day of the interview).
-

Applicants can also specify name, surname and e-mail address of n. ... referee/s, who may upload a reference letter no later than.....

Applicants may also include:

- copies of fellowships or employment contracts in the public and/or private sector;
- postgraduates' certificates and/or diplomas obtained in Italy or abroad.

Date, time and venue of the interview will be published on the web page of the call at least 15 days before the interview.

The candidate, applying to the call, asks to carry out the interview exam by videoconference at the following INFN structurefor which he / she will receive explicit approval.

The Evaluation Committee will grade each candidate with a maximum of 100 points, divided as follows:

- if selection based on CV and interview
 - 30 points to grade the quality of the CV;
 - 70 points to grade the quality of the interview,

Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 16700 del 27 giugno 2023

- If selection based only on CV
 - 100 points to grade the quality of the CV.

The minimum grade required to pass the interview is 49/70 while, to achieve a valuable ranking, the final evaluation, as sum of the two scores, must be above 70.

At the end of the selection process, the final ranking list will be published on the web page of the call.

The work of the fellow is carried out under the supervision of a senior researcher of the research, project or experiment to which the research topic is related.

The INFN guarantees equal work access opportunities to men and women in accordance with Law No. 125 of 10 April 1991, Legislative Decree 57/165/2001 and Articles 42 and 48 of Legislative Decree 198/2006.

This public selection procedure is funded by _____.

Data Controller: National Institute of Nuclear Physics: email: presidenza@presid.infn.it
Data Protection Officer: email: dpo@infn.it

In accordance with the provisions of Art. 13 of the EU Regulation 2016/679, the requested personal data will be collected and processed, also with the use of multiple IT tools, exclusively within the call and in compliance with the legal regulation for these activities.

The provision of data is necessary to evaluate the participation requirements and qualifications and their non- indication may preclude such an assessment. The data shall be kept just for the selection period and subsequently retained for storage purposes only.

The INFN guarantees that everybody can access to personal data concerning them, as well as the rectification, the deletion and limitation of the same and the right to object to their processing; it also guarantees the right to file a complaint with the Data Processing Authority about the processing carried out.

For all other aspects not provided in this call, please refer to the INFN Regulations for research grants of 27 June 2023 and s.m.i., which form an integral part of the present call and are available at the website

THE INFN PRESIDENT

Appendice 2

Temi di ricerca scientifica approvati dal Consiglio Direttivo

Linea scientifica 1 : Fisica delle particelle

Fisica ai collisionatori adronici
Fisica di precisione
Fisica dei processi molto rari agli acceleratori
Studio della struttura interna degli adroni Fisica
ai collisionatori elettrone-positrone

Physics at Hadron Colliders
Precision physics
Physics of very rare processes at accelerators
Study of the internal structure of hadrons
Physics at electron-positron colliders

Linea scientifica 2 : Fisica delle astroparticelle

Esperimenti di Fisica del neutrino
Misure di processi rari nei laboratori sotterranei
Studio della radiazione cosmica
Ricerca di onde gravitazionali
Esperimenti di Fisica Fondamentale
Attività sperimentali di interesse cosmologico

Experiments in neutrino physics
Measurements of rare processes in underground laboratories
Study of cosmic radiation
Search for gravitational waves
Experiments in Fundamental Physics \

Experimental cosmology

Linea scientifica 3 : Fisica nucleare

Dinamica dei quark e degli adroni
Transizioni di fase della materia nucleare e adronica
Struttura nucleare e dinamica di reazione Astrofisica
nucleare
Simmetrie e interazioni fondamentali
Applicazioni e benefici per la società

Quark and hadron dynamics
Phase transition of nuclear and hadronic matter
Nuclear structure and reaction dynamics
Nuclear astrophysics
Symmetries and Fundamental Interactions
Applications and societal benefits

Linea scientifica 4 : Fisica Teorica

Teoria dei Campi e di Stringa
Modelli e Metodi Matematici applicati alla Fisica
Fisica Teorica Astro-particellare
Fisica Statistica e Teoria di Campo Applicata

Quantum Field and String Theory
Phenomenology of Elementary Particles
Theory of Nuclear and Hadronic Physics
Models and Mathematical Methods applied to Physics
Theoretical Astroparticle Physics
Statistical Physics and Applied Field Theory

Linea scientifica 5 : Ricerca tecnologica e interdisciplinare

Ricerche in Fisica degli Acceleratori
Sviluppo di Elettronica per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Sviluppo di Rivelatori per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Tecnologie nucleari applicate alla Fisica Medica
Tecnologie nucleari applicate ai Beni Culturali
Tecnologie nucleari applicate all'Ambiente
Tecnologie informatiche per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Tecnologie informatiche applicate alla Fisica interdisciplinare
Tecnologie quantistiche

Research in Accelerator Physics
Research and development on Electronics for nuclear and subnuclear physics experiments
Research and development on Detectors for nuclear and subnuclear physics experiments
Nuclear technologies applied to Medical Physics
Nuclear technologies applied to Cultural Heritage
Nuclear technologies applied to Environment
Information technology for nuclear and subnuclear physics experiments
Information technology applied to interdisciplinary physics
Quantum technologies

INFN-Energia

Studio di problematiche relative a impianti nucleari a fissione e fusione
Tecnologie nucleari applicate a misure radiometriche e alla radioprotezione

Study of problems concerning nuclear fusion and fission plants
Nuclear technologies applied to radiometric measurements and radioprotection

Calcolo

Progetti speciali

Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 16700 del 27 giugno 2023

Appendice 3

Tipo	Compenso netto stimato* erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	Costo stimato** complessivo di oneri per l'Istituto
Assegno Junior di Fascia 1	€18.000,00	€ 20.419,00	€ 25.255,59
Assegno Senior di Fascia 2	€22.200,00	€ 25.183,00	€ 31.148,02
Assegno Senior di Fascia 3	€27.600,00	€ 31.308,00	€ 38.723,82
Mobilità	€4.407,00	€5.000,00	€6.184,34

* Calcolo basato sulle aliquote fiscali vigenti nell'anno 2023.

** Calcolo basato su anno 2023 con aliquota INPS 35,03% di cui 2/3 a carico INFN e 1/3 a carico assegnista